

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 marzo 2017, n. 47

D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990.IDVIA 210 -ITEA S.p.a. -Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi:"Estensione della sperimentazione - eseguita presso l'impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento "AC BoylersSpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), Fg.31 p.IIa 311, anche su partite di rifiuti pericolosi".

Proponente: ITEA S.p.a., sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTA la determinazione n. 10 del 22/03/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi, scaduti o in scadenza, sino al 31/05/2017.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*";
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse*";
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 "*Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.*";
- la L.R. 12 febbraio 2014 n.3 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata*

- ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*”;
- la D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388 *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
 - la Circolare del MATTM n. 0022295 GAB del 27.10.2014 *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III - bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”*;
 - la L.R. 31 ottobre 2007 n. 29 *“Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionali e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”*;
 - la L.R. 31 dicembre 2009 n. 36 *“Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e s.m.i.*;
 - il Dm Ambiente 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”*;
 - il D.P.R. 15 Luglio 2003 n.245 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”*;
 - il DM Ambiente 24 gennaio 2011 n.20, *“Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”*;
 - il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”*;
 - il D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*;
 - il D.Lgs. 01 giugno 2011 n.100 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici”*;
 - la L.R. 22 gennaio 1999 n.7 e s.m.i. *“Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”*;
 - la L.R. 16 aprile 2015 n.23 *“Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”*;
 - il R.R.17 febbraio 2015 n.4 *“Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014”*;
 - la D.G.R. 28 dicembre 2009 n. 2668 *“Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia”*;
 - la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 *“Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione”*;
 - la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 *“Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore”*;
 - la D.G.R. 13 maggio 2013 n.959 *“Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”*, pubblicato sul BUR Puglia n.67 del 16.05.2013;
 - il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;
 - la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
 - il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”*;
 - il R.R. 18 aprile 2012 n.8 *“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”*;
 - il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domesti-*

che di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;

- il DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- il DPR 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

VISTI altresì

- la istanza acquisita al prot. della Sezione Ecologia della Regione Puglia n. AOO_089/17493 del 28.12.2015, con cui la società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ha richiesto l'“avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di un Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione “flameless” applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi”, al fine di estendere “anche su partite di rifiuti pericolosi” le attività di sperimentazione condotte nell'impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2015, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento “AC BoylersSpA” (già “Ansaldo Caldaie SpA”), e catastalmente ricadente al Fg.31 p.la 311, trasmettendo la relativa documentazione progettuale;
- la nota della Sezione Ecologia prot. n. AOO_089/446 del 14.01.2016, con cui il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, fine della procedibilità dell'istanza, ha invitato la società ai sensi dell'art.23 co.4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, a trasmettere entro il termine di 30 giorni la necessaria documentazione ivi elencata;
- il perfezionamento dell'istanza di cui al procedimento coordinato ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e D.Lgs. 52/2006, avvenuta in data 11.02.2016, ed il conseguente avvio del relativo procedimento con nota prot. della Sezione Ecologia n. 089/1864 del 13.02.2016;
- gli esiti delle pubblicazioni di avvenuto deposito di cui:
 - all'art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006, effettuate sul quotidiano “La Repubblica”, pag. VI Bari-Cronaca, del 11 febbraio 2016;
 - all'art. 3 co.5 e art.11 co.2 della L.R. 11/2001, effettuate su BUR della Regione Puglia n. 13 del 11.02.2016.

VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedurali in atti, riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo *de quo* è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia).

ACQUISITI i pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito sinteticamente compendiate e di cui si riporta un breve stralcio:

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. n. 6908 del 23.05.2016: *“l’aria dell’impianto specificato in oggetto, così come rappresentata nell’elaborato grafico T.1 “Mappa catastale - Ortofoto”, consultabile sul portale istituzionale di codesta Amministrazione regionale ...(omissis)..., non è soggetta ai vincoli di competenza di questa Autorità di Bacino”.*
- Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13349 del 06.12.2016: *“...(omissis)... questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale favorevole per la modifica proposta con le seguenti prescrizioni: ...(omissis)...”.*
- Comune di Gioia del Colle, prot. n. 1954 del 25.01.2017: *“...(omissis)... parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio...(omissis)... Il predetto parere favorevole e inoltre condizionato alla non nocività dell’attività considerato che l’impianto risulta ubicato nelle immediate vicinanze dell’abitato.”.*
- ARPA DAP Bari, prot. n. 4384 del 26.01.2017: *“...(omissis)... date le criticità evidenziate nel corso delle attività pregresse sull’impianto in questione, comunicate alle AA.CC. e ai soggetti interessati, questo servizio non ritiene consigliabile procedere ad ulteriori autorizzazioni per sperimentazione di questo tipo”.*
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, prot. n. PG0031172 del 14.03.2017, di notifica delle *“determinazioni dirigenziali n. 907 del 24.02.2017 e n. 1209 del 13.03.2017”*, con cui ha determinato:
 - D.D. n. 907 del 24.02.2017: *“di ritenere concluso, in senso favorevole, l’iter istruttorio relativo alla istanza avanzata dalla Società “ITEA S.p.A.”, ...(omissis)..., per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nell’ambito della procedura coordinata di V.I.A. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell’art. 14 della L.R.11/2001, in qualità di Autorità competente ex art.5 co.1 lett.p) del D.Lgs n.152/06, per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione denominato “Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma -ISOTHERM” per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, così come di seguito individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., per una movimentazione annua di 50 tonno e per la quantità max trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento della Regione Puglia”;*
 - D.D. 1209 del 13.03.2017: *“di integrare la determinazione dirigenziale n. 907 del 24/02/2017 nel senso che, la Società “ITEA S.p.A.”,...(omissis)... nell’esercizio dell’attività impianto di ricerca e sperimentazione è obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte nel parere del Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 24/02/2017, di cui in premessa, fermo il resto della determinazione dirigenziale n. 907/2017”.*
- Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/2301 del 20.03.2017: *“si ritiene di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR, in quanto le modifiche fisiche che il proponente intende apportare all’impianto non determinano modificazioni significative dello stato dei luoghi e non rilevano rispetto agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica della sezione C2 Scheda d’Ambito “Alta Murgia”.*

VISTI gli esiti delle Conferenze di Servizi svolte ed in particolare il verbale dei lavori della seduta del 02.03.2016, prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, e della seduta del 26.01.2017, prot. della Sezione Ecologia n.AOO_089/859 del 31.01.2017.

PRESO ATTO:

- della nota prot. n.AOO_145/2301 del 20.03.2017 della Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, con cui è stato determinato *“ di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR”.*
- della nota prot. n. PG PG0031172 del 14.03.2017 della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, con cui sono state notificate le D.D. n. 907 del 24.02.2017 e n. 1209 del 13.03.2017, per il rilascio della Autorizzazione ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006 *“nell’ambito*

della procedura coordinata di V.I.A. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art. 14 della L.R.11/2001”.

CONSIDERATO CHE il contributo istruttorio/parere dell'Ente Gestore del SIC IT9120007 “Murgia Alta”, non è dovuto, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 co.4 della L.R. 11/2001 e smi né le previsioni di cui alle prescrizioni del PGRS regionale.

RICHIAMATI:

- l'art. 5 co.1 della L.R. 11/2001” *Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;*
- l'art.12 co.7 della L.R. 11/2001 *“Sul SIA degli interventi di cui all'Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all'articolo 28”;*
- l'art.13 co.1 della L.R. 11/2001: *“L'autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15”;*
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 *“Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico- consultivo della Regione nelle predette materie”;*
- l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A”;*
- l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”;*
- l'art. 14 - ter della L.241/1990 *“All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente ...(omissis)..., valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento(omissis)”;*
- l'art. 2 della L.241/1990 *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;*
- l'art. 26 co.4 del D.Lgs. 152/2006 *“Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”.*
- l'art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 *“Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla - osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del co.1, ...(omissis)..., sono rilasciati dall'ufficio competente nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art.15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza”.*

EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l'impianto in questione,

- Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/ VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità competente in materia di Autorizzazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 è la Città Metropolitana di Bari, Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- Autorità competente in materia di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR è il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte per il procedimento coordinato di che trattasi, valutate le integrazioni progettuali trasmesse dalla società volontariamente ed in riscontro alla richiesta degli

Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica, sanitaria coinvolti nel procedimento, **sussistono** i presupposti per procedere ai sensi dell'art.10 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 bis della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, comprendete la procedura di VINCA, coordinato con procedimento di Autorizzazione ex art.211 del D.Lgs. 152/2006, e con il procedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 14 co.1 lett.c) della L.R. 11/2001 e art. 91 delle NTA del PPTR, proposto dalla società ITEA S.p.a..

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria tecnica e relativa documentazione resa dal Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, dell'istruttoria tecnica e relativa documentazione resa dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio- della Regione Puglia, dell'istruttoria amministrativa - istituzionale resa dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte

DETERMINA

- Che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa e nell'allegata relazione istruttoria, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- **Di esprimere**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato da ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, sulla scorta dei pareri del comitato Reg.le VIA, dei lavori delle Conferenze dei Servizi svolte ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 02.03.2016 e 26.01.2017, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedurali compendiate nella relazione istruttoria, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale positivo e valutazione di incidenza ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel seguito e negli allegati da 1 a 3.**

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1: "Relazione istruttoria";
- Allegato 2: "Parere del Comitato Reg.le di VIA" - AOO_089/13349 del 06.12.2016;

- Allegato 3: “*Verbale CdS del 26.01.2016*” -prot. n. AOO_089/859del 31.01.2017.
- **Di rilasciare** alla società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all’art.14 co.7 della L.r.11/2001, **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per il progetto in oggetto**, in conformità al seguente Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto prot. n. 3060 del 21.03.2016, allegato 5 del presente provvedimento:
 - Allegato 4: “*Accertamento di compatibilità paesaggistica*” - AOO_145/2301 del 20.03.2017;
 - Allegato 5: “*Parere SBA-TA*” - prot. n. 3060 del 21.03.2016 della Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto.
- **Di rilasciare** alla società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all’art.14 co.7 della L.r.11/2001, **Autorizzazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio della proposta progettuale in oggetto**, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nel seguente Allegato 6, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 6: “*Determinazioni art.211 D.Lgs. 152/2006*” rilasciate con D.D. 907 del 24.02.2017 e D.D. 1209 del 13.03.2017 dal Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari e notificate con prot. della Città Metropolitana di Bari n. PG0031172 del 14.03.2017.
- **Di stabilire che** l’avvio dell’attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 co.11 lett.g) del D.Lgs. 152/2006, è subordinato alla preventiva accettazione, da parte dell’Autorità competente Città Metropolitana di Bari, delle garanzie finanziarie richieste dallo stesso Ente con la richiamata istruttoria.
- **Di rilevare che** l’Ente Città Metropolitana di Bari, in qualità di Autorità competente sull’impianto de quo è tenuto a svolgere tutte le successive attività correlate all’esercizio del proprio ruolo, non escluse quelle di integrazione/modifica (per le parti di competenza), ove di necessità, del presente provvedimento e quelle connesse all’attuazione dell’art. 208 co.13 del D.Lgs.152/2006 vigente.
- **Di dare atto che** restano in capo alla Regione Puglia, ai sensi delle norme regionali di settore vigenti, le competenze in materia di Valutazione di Compatibilità Ambientale di cui al presente provvedimento.
- **Di porre** a carico della società ITEA S.p.a., l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento, espresse dai soggetti intervenuti.
- **Di prescrivere che** la società rispetti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Tutela della salute e dei luoghi di lavoro).
- **Di prescrivere che** la società comunichi, almeno 30 giorni prima, la data di avvio delle attività autorizzate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento ed alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.
- **Di prescrivere che** la società comunica tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento ed alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, almeno 30 giorni prima, il programma, la tipologia di rifiuti e le attività di sperimentazione che saranno condotte, nonché i giorni di funzionamento dell’impianto, al fine delle attività di controllo da parte di ARPA o di Ente Terzo pubblico indicato da ARPA.

- **Di stabilire** che Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale BA - e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della società ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento, con oneri a carico della società.
- **Di stabilire**, in via generale, che assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale di settore vigente, nonché di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento, che sono tenuti ognuno per proprio conto a verificare l'avvenuta ottemperanza a quanto singolarmente disposto.
- **Di precisare che** il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di realizzazione ed esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi/ nulla osta, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprese, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale;
 - fa salve le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs.50/2016.
- **Di stabilire** che la società dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP Bari, alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia per la verifica di coerenza con quanto autorizzato.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di Gioia del Colle;
 - Città Metropolitana di Bari;
 - Asl BA;
 - ARPA Puglia - DAP BA;
 - Autorità di Bacino della Regione Puglia;
 - Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
 - Comando dei Vigili del Fuoco di Bari;
 - ISPRA;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Vigilanza Ambientale;
 - Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

- Risorse Idriche;
 - Ciclo rifiuti e bonifica;
- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;
- **di dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento in quanto l'intervento risulta assistito da finanziamento a valere sui fondi strutturali.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIInCA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

ITEA SpA – Gioia del Colle (BA)

*Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless"
per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi*

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Procedimento: ID VIA 210: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Progetto: Estensione della sperimentazione - eseguita presso l'impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento "AC BoylersSpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), Fg.31 p.la 311, anche su partite di rifiuti pericolosi.

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. III p.to m)- art.211 del D.Lgs. 152/2006

L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A p.to A.1.g

Autorità Comp. VIA: Regione Puglia
art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e smi: Città Metropolitana di Bari.

Proponente: ITEA SpA con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano.
Sede Operativa in via Milano km 1,600 – 70023 Gioia del Colle (BA).

La presente viene redatta sulla base delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla documentazione istruttoria.

PREMESSA

La ditta ITEA Spa, con sede legale in Milano, in Via Conservatorio n.17, e sede operativa in zona industriale di Gioia del Colle (BA), via Milano km 1,600, è titolare dell'impianto sperimentale di ossicombustione da 5MWt "flameless" a pressione, basato sulla tecnologia brevettata denominata "ISOTHERM Pwr", finalizzato al trattamento termico di rifiuti, ubicato all'interno del complesso industriale ex "Termosud SpA" ora di proprietà della società AC Boylers SpA (già Ansaldo Caldaie SpA) facente parte, come ITEA Spa, del gruppo Sofinter SpA.

L'impianto risulta ad ultimo autorizzato, con D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n.1436 del 26.02.2014, ai sensi dell'art. 211 co.2 del D.Lgs. n. 152/2006, alla conduzione di attività di ricerca e sperimentazione, per una potenzialità max di trattamento di 5 ton/die e per una movimentazione massima annua di 50 ton, sui rifiuti speciali non pericolosi, individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R. riportati nella richiamata D.D.

L'istanza presentata dalla società, sulla base della quale è stato avviato il procedimento in epigrafe, è finalizzata ad estendere l'attività di ricerca e sperimentazione, condotte presso l'impianto ITEA sito in Gioia del Colle (BA), anche ai rifiuti pericolosi ed all'inserimento di una



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

nuova camera di combustione di forma cilindrica ad asse verticale, avente le stesse potenzialità termiche di quella già installata (5MWt), al fine di testare l'utilità di una diversa conformazione della camera di combustione. E' previsto che le due camere - poiché la configurazione impiantistica esistente ausiliaria è dimensionata per asservirne solo una alla volta - funzionino alternativamente e, pertanto, la capacità di trattamento dell'impianto nel suo complesso avrà una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, in conformità ai disposti di cui all'art. 211 co.1 lett. b del D.Lgs. 152/2006.

ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Con istanza trasmessa in data 23.12.2015, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/17493 del 28.12.2015, la società proponente ha trasmesso "Domanda di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di un Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi", al fine di estendere "anche su partite di rifiuti pericolosi" le attività di sperimentazione condotte nell'impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2015, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento "AC BoylersSpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), e catastalmente ricadente al Fg.31 p.la 311.

A corredo dell'istanza è stata allegata, in cartaceo ed in formato elettronico, la sotto elencata documentazione:

ELABORATI DESCRITTIVI	
RSIA.E.E	Elenco elaborati
RSIA.1	Sintesi non tecnica
RSIA.2.1	Quadro di riferimento programmatico e territoriale
RSIA.2.2	Quadro di riferimento programmatico e territoriale – Relazione paesaggistica
RSIA.2.3	Scheda anagrafica per Valutazione di Incidenza Ambientale
RSIA.3.1	Quadro di riferimento progettuale – Opere civili ed impianti
RSIA.3.2	Quadro di riferimento progettuale – Relazione di esercizio
RSIA.3.3	Quadro di riferimento progettuale – Caratterizzazione masse vetrificate
RSIA.4.1	Quadro di riferimento ambientale
RSIA.4.2	Quadro di riferimento ambientale – Monitoraggio agenti fisici
RSIA.4.3	Quadro di riferimento ambientale – Qualità emissioni
RSIA.5	Matrice valutazione impatti
RSIA.6	Analisi Costi Benefici
RSIA.7	Check list normativa
RSIA.8	Repertorio atti amministrativi
ELABORATI GRAFICI	
T.0	Estratto topografico – Corografia
T.1	Mappa catastale -Ortofoto
T.2	Inquadramento del sito rispetto a piani e programmi urbanistici
T.3	Planimetria generale dello stabilimento
T.4.1	Planimetria generale dell'impianto
T.4.2	Layout generale dell'impianto – Linee alimentazione comburente e combustili



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

T.4.3	Layout generale dell'impianto – Linee di alimentazione idrica e scarichi
T.4.4	Layout generale dell'impianto – Sistemi di abbattimento e planimetria dei punti di scarico
T.5.1	Acque meteoriche – Planimetria della rete di raccolta e punti di monitoraggio
T.5.2	Acque meteoriche – Impianto di trattamento
T.6	Prevenzione incendi e sicurezza in azienda
T.7.1	Planimetria generale dell'impianto in progetto
T.7.2	Layout generale dell'impianto in progetto – Linee alimentazione comburente e combustili
T.7.3	Layout generale dell'impianto in progetto – Linee di alimentazione idrica e scarichi
T.7.4	Layout generale dell'impianto in progetto – Sistemi di abbattimento e planimetria dei punti di scarico

2. Con nota prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/446 del 14.01.2016, il Servizio VIA e VInCA, rilevato quanto dichiarato nella relazione RSIA 3.1 in merito alla prevista installazione di "un'altra camera avente le stesse potenzialità termiche di quella già installata (5MWt), nelle immediate vicinanze di quella esistente", richiamate le disposizioni di cui all'art. 211 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare il co.1 lett.b) del citato articolo, ha invitato il proponente a descrivere in maniera dettagliata la configurazione impiantistica prevista e le relative modalità di gestione dell'impianto nel suo complesso, al fine di poter definire il corretto inquadramento normativo per il procedimento in oggetto.

Con la medesima nota rilevata, altresì, l'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di settore in materia di valutazione di compatibilità ambientale, al fine della procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art.23 co.4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il Servizio VIA e VInCA ha invitato la società proponente a trasmettere entro il termine di 30 giorni, la necessaria documentazione.

3. Con nota del 11.02.2016, trasmessa a mezzo pec del 11.02.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/2376 del 24.02.2016, la società ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Dichiarazione conformità del contenuto su supporto informatico agli elaborati cartacei (Cfr. all. n.1);
- Dichiarazione veridicità del SIA dell'ITEA Spa (Cfr. all. n. 2);
- Evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso sul Quotidiano in data 11.02.2016 (Cfr. all. n. 3);
- Documento integrativo di chiarimenti sul cd. "reattore verticale" denominato RSIA 3.1.1 integrazione (Cfr. all. n. 4);
- Evidenza dell'avvenuta pubblicazione sul BUR Puglia n. 13 del 11.02.2016 dell'avviso di deposito richiesta della procedura di VIA (Cfr. all. n. 5);
- Comunicato di avvenuta trasmissione del progetto definitivo e SIA in formato elettronico (*.doc) per la pubblicazione sul sito web della Regione Puglia (Cfr. all. n. 7).

Nell'allegato n.4 denominato "RSIA 3.1.1 – Integrazione," la società ha dichiarato e specificato che, sebbene sia prevista l'installazione di una nuova camera di combustione in aggiunta alla esistente, la configurazione impiantistica esistente ausiliaria è dimensionata per asservirne solo

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

una alla volta, pertanto le due camere di combustione non potranno mai funzionare in contemporanea. Di conseguenza la capacità di trattamento dell'impianto nel suo complesso, sebbene risulterà costituito da due camere di combustione (la prima esistente ad asse orizzontale, la seconda prevista in progetto ad asse verticale), per la configurazione del sistema impiantistico in grado di alimentare una sola camera alla volta, avrà una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, in conformità ai disposti di cui all'art. 211co.1 lett. b).

4. Con nota prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/1864 del 13.02.2016, il Servizio VIA e VInCA, ha inviato la società a trasmettere l'allegato 6 (layout georeferenziato dell'impianto), mancata sebbene citato nell'elenco della documentazione di cui alla nota trasmessa il 11.02.2016. Con la medesima nota, considerato che a valle delle integrazioni trasmesse dalla società proponente con pec del 11.02.2016, poteva ritenersi completato l'esame preliminare di competenza del Servizio in merito alla completezza della documentazione ex D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2006 e smi e, pertanto, l'istanza poteva considerarsi precedibile:

- ha comunicato l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ex L.R. 11/2001 e smi e Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 1 della L.R. 11/2001, ha indetto Conferenza di Servizi per il giorno 02.03.2016, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. n. 241/90 e s.m.i.

5. Con nota acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 2342 del 24.02.2016, la società ha trasmesso in formato elettronico la documentazione di cui all'allegato 6 della nota trasmessa con pec del 11.02.2016: "Planimetria generale georeferenziata".

6. Con nota prot. PG0028002 del 26.02.2016, la Città Metropolitana di Bari - Servizi Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, ha rappresentato che la richiesta di proroga della D.D. n. 1436 del 26.02.2014, avanzata dalla società del 25.02.2016, allo scadere del provvedimento di autorizzazione, acquisita agli atti della Città Metropolitana con prot. n. 27386 del 25.02.2016, *"risulta improcedibile, attesa la oggettiva impossibilità di effettuare gli adempimenti prescritti dall'art. 211 co.2 per la puntuale verifica dei risultati raggiunti nell'attività di ricerca e sperimentazione da parte di tutti gli enti coinvolti nel procedimento, costituenti espressa considerazione per la concessione del provvedimento di proroga"*.

7. Con nota prot. 5/16 del 29.02.2016, trasmessa a mezzo pec del 01.03.2015, la società ha trasmesso riscontro alla nota della Città Metropolitana di Bari sopra richiamata, specificando di aver condotto nel biennio 2014 - 2016, in conformità al titolo autorizzativo posseduto, esclusivamente attività di sperimentazione su rifiuti non pericolosi e che l'istanza di rinnovo era finalizzata alla prosecuzione di dette attività. L'estensione delle sperimentazioni ai rifiuti pericolosi sarebbe avvenuta solo a valle dell'espletamento del procedimento di VIA in epigrafe.

8. In data 02.03.2016, giusto verbale prot. n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, si è svolta Conferenza di Servizi, ad esito delle quale:

- relativamente alla VInCA, si è preso atto che ai sensi della D.G.R. 304/2006, la società ha compilato e trasmesso la scheda di cui al paragrafo 3 dell'Allegato Unico alla richiamata DGR finalizzata alla procedura di screening - Livello I, volto alla individuazione delle implicazioni potenziali sul sito Natura 2000 IT9120007 "Murgia Alta", sito circa 1,5 km



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

dall'impianto. Allo scopo è stato stabilito di coinvolgere l'Ente Gestore del SIC al fine di acquisirne il contributo istruttorio/ parere di competenza;

- richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001, nonché ai sensi dell'art. della L.R. 19/2015, è stato deciso di coinvolgere il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia al fine di chiarire se fosse necessaria o meno l'Autorizzazione paesaggistica/compatibilità paesaggistica per il progetto in valutazione;
- in considerazione della richiesta di chiarimenti ed integrazioni emerse, la società si è impegnata a trasmettere la relativa documentazione integrativa.

9. Con nota prot. n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, sottoscritto dagli intervenuti alla citata seduta. Con la medesima nota ha:

- o rappresentato alla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia la necessità di ricevere contributo istruttorio / parere di competenza in merito alla necessità o meno di autorizzazione paesaggistica / compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto;
- o ha informato i destinatari della nota che i termini del procedimento erano interrotti ai sensi dell'art. 23 co.4 del D.Lgs. 152/2006, nelle more della trasmissione da parte della società delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi e comunque per non oltre 30 giorni.

10. Con nota del 23.03.2016, la società ITEA ha inviato documentazione integrativa riscontro alla nota di trasmissione del verbale della conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, di seguito elencata, parte integrazione della documentazione cui fanno riferimento le determinazioni finali del procedimento:

- o All. n.1 - Relazione illustrativa dell'attuazione delle prescrizioni richieste nel Verbale della conferenza di Servizi del 02.03.2016 ed ulteriori integrazioni aggiuntive (Cfr. all. n.1) ed ulteriori integrazioni aggiuntive:
 - All. I - Planimetria generale sub irrigazioni;
 - All. II - Particolare impianti di trattamento esistente.

11. Con nota del 11.04.2016, la società ITEA ha fornito riscontro alla nota della Soprintendenza Archeologica della Puglia prot. n. 3060 del 21.03.2016 (indirizzata esclusivamente per competenza alla società ITEA e per conoscenza al Segretario Regionale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo per la Puglia), precisando che "*L'installazione, prettamente sperimentale, oggetto della procedura di VIA è già esercitata in zona industriale, precisamente all'interno del complesso di ACboiler SpA (ex. Ansaldo Caldaie SpA). Le uniche attività di scavo ad eseguirsi per l'installazione del cd. "reattore verticale" interesseranno una limitata superficie di circa 20 m² ed avranno una profondità massima di circa due metri, inoltre si precisa che il suddetto scavo verrà realizzato in una zona già costruita, infatti l'area interessata è già caratterizzata da una pavimentazione di tipo industriale. Ad ogni buon conto, e considerata la detta destinazione dell'area, qualora l'Ente in indirizzo lo ritenga opportuno e necessario, la Scrivente, nel comunicare l'inizio dei lavori provvederà a nominare un archeologo per supervisionare l'attività di scavo affinché sia verificata l'eventuale presenza di resti archeologici.*"

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

Con la richiamata nota prot. n. 3060 del 21.03.2016 (allegata alla nota ITEA), la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha comunicato che *"l'area interessata dall'intervento non è soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/04. Tuttavia, ai fini del parere di chi scrive, considerata la valenza archeologica del territorio murgiano in cui ricade l'intervento previsto, si chiede che la documentazione progettuale sia integrato di apposita Carta del Rischio archeologico, ai sensi dell'art. 28 della citata normativa di tutela e dell' art. 95 del D. Lgs. 163/2006, ai fini della Verifica preventiva dell'interesse archeologico del sito oggetto di intervento. Si invita pertanto a prendere contatto con questa Soprintendenza per il seguito di competenza"*.

12. Con nota prot. n. 6908 del 23.05.2016, autorità di Bacino Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza facendo presente *"che l'aria dell'impianto specificato in oggetto, così come rappresentata nell'elaborato grafico T.1 "Mappa catastale - Ortofoto", consultabile sul portale istituzionale di codesta Amministrazione regionale ...(omissis)...., non è soggetta ai vincoli di competenza di questa Autorità di Bacino"*.

13. Nella seduta del 12.07.2016, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8797 del 13.07.2016, di cui si riportano tal quali le considerazioni conclusive: *"Dall'analisi degli elaborati allegati alla istanza di VIA e Vinca, questo Comitato ritiene che non siano stati approfonditi alcuni aspetti relativi ai potenziali impatti determinati dall'intervento di progetto, ritenuti significativi, su alcune componenti ambientali, pertanto, ritiene che debbano essere presentate le seguenti integrazioni, oltre quelle richieste dagli altri enti:*

- o *nella documentazione presentato non si evidenzia la separazione fisica delle aree destinate alle diverse società, gli eventuali spazi comuni, interferenze ed interconnessioni. Per questo motivo è opportuno integrare la documentazione con degli elaborati scritto-grafici che evidenzino in maniera univoca le aree ed i limiti fisici destinati alle diverse società, le attività svolte, la viabilità e gli spazi di manovra, le fonti di approvvigionamento, gli impianti ed i servizi a rete, le aree scolanti, i recapiti, in maniera che si possa risalire all'eventuale responsabile di un potenziale inquinamento verso tutte le matrici ambientali interessate. Inoltre, dovrà essere integrata la documentazione con la valutazione degli impatti ambientali cumulativi che tenga conto della sovrapposizione degli effetti dovuti alla presenza delle diverse attività nello stesso sito;*
- o *vengano forniti maggiori dettagli sui rifiuti da trattare/sperimentare (codici CER, composizioni merceologiche, stato fisico, pericolosità, classificazione, provenienza, ecc.), vista la circostanza che si chiede l'inserimento di rifiuti pericolosi di cui non è definita la tipologia, ed il comportamento dell'impianto, in termini di emissioni verso le componenti ambientali e scarti prodotti, al variare della tipologia del rifiuto da trattare;*
- o *vengano forniti maggiori dettagli sulle modalità di deposito dei rifiuti prima del trattamento, in funzione della tipologia e dello stato fisico, e modalità di mitigazione degli impatti prodotti dagli stessi;*
- o *non sono chiare le fasi dei pretrattamenti a cui sottoporre i rifiuti prima della combustione, da differenziare in funzione delle caratteristiche del rifiuto stesso, i relativi impatti*



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

ambientali prodotti e le misure di mitigazione previste allo scopo di contenere gli impatti a valori sostenibili;

- *vengano forniti maggiori dettagli sulla logistica di funzionamento del camino connesso all'attività per il quale è autorizzato (Centro Combustione Ambiente), relativamente ai cicli di funzionamento, emissioni prodotte e sistemi di abbattimento, al variare della tipologia dei rifiuti in ingresso ed all'alternanza di funzionamento con gli altri impianti e la suddivisione delle attività;*
- *non è chiaro il funzionamento dell'impianto nelle fasi di avvio e successivo fermo impianto, ed i relativi impatti prodotti; non sono riportati riferimenti circa le previsioni di durata del funzionamento dell'impianto e la tempistica della sperimentazione;*
- *vengano approfonditi gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista degli inquinanti che dei composti odorigeni eventualmente presenti, e venga effettuata una analisi delle ricadute al suolo con la presenza di potenziali recettori sensibili;*
- *vengano approfonditi gli aspetti relativi all'analisi delle alternative progettuali, alle misure di mitigazione e compensazione, e le incidenze valutate nella Vinca;*
- *vengano fornite indicazioni circa l'adeguamento dell'impianto alla LR n.23 del 16/04/2015 sulle emissioni in atmosfera, con evidenza dell'adeguamento nel PMeC;*
- *vengano descritte le procedure di emergenza da seguire in casi di eventi incidentali ed i sistemi di gestione e mitigazione degli impatti in tali situazioni."*

14. Con nota prot. n. AOO_089/8835 del 14.07.2016, il Servizio VIA/VInCA ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 12.07.2016 e, richiamati l'art. 28 co.1 della L.R. 11/2001 e l'art. 2 co.1 del R.R. n.10 del 17.05.2011, ha invitato la società ad ottemperare alle richieste di chiarimenti/integrazioni ivi contenute.

15. Con nota del 25.08.2016, la società ITEA ha trasmesso richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. AOO_089/8835 del 14.07.2016 dal Servizio VIA/VInCA.

16. Con nota prot. n. AOO_089/10203 del 01.09.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, preso atto della richiesta motivata della società di "una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa al 30.09.2016" di cui al p.to precedente, ha informato la società dell'avvenuto accoglimento della richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 26 co.3 del D.Lgs. 152/2006.

17. Con nota prot. n. PG 0111510 del 19.09.2016, avente ad oggetto "Dlgs 152/2006 art. 211. Impianto per attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante un reattore di dissociazione molecolare. Proponente: Itea Spa. Ubicazione impianto: Gioia del Colle. **Comunicazioni**", la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha comunicato per competenza alla società ITEA, al Servizio VIA e VInCA, al Comune di Gioia del Colle, ad ARPA Puglia ed ASL Bari, che "In riferimento all'istanza volta ad ottenere di nuova proroga dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 211 co.2 del D.Lgs. 152/2006, dell'attività di sperimentazione avviata, all'esito delle preliminari verifiche di ammissibilità, si comunica che non è stata riscontrata la sussistenza dei pregiudiziali presupposti. ...*(omissis)*... Conseguentemente, al fine di proseguire - svolgere

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

l'attività sperimentale in essere dovrà conseguirsi apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

18. Con nota del 29.09.2016, depositata presso il protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 04.10.2016, la società ITEA ha trasmesso documentazione integrativa, a parziale riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. AOO_089/8835 del 14.07.2016, di seguito elencata, parte integrante della documentazione cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento:

- R.B. - Riscontro Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/8797 del 13.07.2016;
- RSIA.4.1 - REV. 1 - Quadro di riferimento ambientale;
- Elaborato Grafico: T.3 - Rev.1 "Planimetria Generale dello stabilimento";
- Elaborato Grafico: T.4.5 - "Approvvigionamenti - interconnessioni".

Con la medesima nota, la società rappresenta che *"Per quanto concerne la settima richiesta contenuta nel parere del Comitato VIA AOO_089_2016.07.13_Prot.8797_ParComVIA che recita testualmente: "vengano approfonditi gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista degli inquinanti che dei composti odorigeni eventualmente presenti, e venga effettuata un'analisi delle ricadute al suolo con la presenza di potenziali ricettori sensibili" si rappresenta che è in fase di conclusione lo studio sulle ricadute al suolo commissionato alla AER Consulting Sri di Capurso (BA) e che questo sarà depositato a completamento delle richieste avanzate dal Comitato al più tardi entro il prossimo 20 ottobre 2016"*.

19. Con nota del 19.10.2016, depositata presso il protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali il 20.10.2016, la società, facendo seguito alla comunicazione del 30.09.2016 con cui si riservava di depositare il riscontro alla settima richiesta contenuta nel parere del Comitato VIA AOO_089/8797 del 13.07.2016, ha trasmesso la seguente documentazione, parte integrante della documentazione cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento:

- **Relazione Tecnica previsionale** - Stima dell'impatto delle emissioni in atmosfera degli inquinanti e studio della loro ricaduta al suolo di Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flamless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.

20. Con nota del 11.11.2016, la società ITEA ha precisato, *"in riferimento all'istanza di procedura di VIA, depositata in data 23.12.2015 presso la Regione Puglia e acquisita in data 28.12.2015 al prot. n. 17493, ...(omissis).. che l'impianto oggetto della citata istanza è destinatario di finanziamento a valere sui fondi strutturali della Regione Puglia, concessi nel Contratto di Programma n. di Rep. 017236 del 22.06.2015, a valere su POF ESR 2007-2013 - Titolo del Progetto: Applicazione della tecnologia di ossicombustione senza fiamma a settori industriali diversificati. -Totale investimento concesso in attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari a 9.764.075 €, interamente destinati ad attività sull'impianto pilota da 5 MW oggetto della procedura di VIA sopra richiamata"*, e pertanto - con la medesima nota - ha chiesto *"che sia concluso il procedimento di VIA in considerazione anche di quanto previsto dal comma 4 art. 26 del Dlgs 152/06, e di quanto previsto all'art.23 della Legge Regionale n. 18 del 3 luglio 2012, recante le disposizioni riguardanti l'accelerazione di spesa per progetti finanziari con fondi strutturali."*



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

21. Con nota prot. n. AOO_089/12498 del 16.11.2016, il Servizio VIA/VInCA ha fornito riscontro alla nota della società ITEA di cui al p.to precedente, rappresentando che ai sensi del combinato disposto di cui all'art.26 co.4 del D.Lgs. 152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R. 11/2001, in qualità di Autorità Competente ex art 5 co.1 lett.p) del D.Lgs. 152/2006, avrebbe continuato il procedimento seguendo il coordinamento di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni in materia ambientali inerenti il procedimento stesso. Con la medesima nota, richiamata la nota prot. della Città Metropolitana di Bari n. PG0111510 del 19.09.2016, ha altresì rappresentato che il provvedimento di VIA non avrebbe fatto luogo al provvedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di competenza della Città Metropolitana di Bari, salvo che la stessa, richiamati i disposti di cui all'art. 14 co. 7 della L.R. 11/2001, non avesse fornito al Servizio VIA/VInCA *"la relativa determinazione accompagnata dal nulla osta a che il provvedimento di VIA faccia luogo all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006"*.

22. Con nota prot. n. PG0148529 del 12.12.2016, avente ad oggetto *"Dlgs 152/2006 art. 211. Impianto per attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante un reattore di dissociazione molecolare. Proponente: Itea Spa. Ubicazione impianto: Gioia del Colle. Comunicazioni"*, la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha comunicato che *"In riferimento alla nota acquisita in atti al prot. n. 142303 del 25.11.2016, si conferma quanto comunicato nella pregressa corrispondenza relativa all'oggetto, qui da intendersi integralmente richiamata. Inoltre, nel ribadire i contenuti della nota prot. n. 111510 del 19.09.2016 circa la opportunità di attivare apposito procedimento di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento dell'attività richiesta, s'informa che la documentazione trasmessa non potrà essere oggetto di valutazione in quanto non afferente, allo stato, ad alcun procedimento attivo."*

23. Nella seduta del 06.12.2016, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazione Ambientali n. AOO_089/13349 del 06.12.2016, di cui si riportano tal quali le conclusioni: *"Dalla analisi degli elaborati integrativi trasmessi nell'ambito della presente procedura, oltre che della documentazione tecnica presentata in prima istanza, questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale favorevole per la modifica proposta, con le seguenti prescrizioni:*

- *sia data evidenza e tracciabilità della provenienza, tipologia, codifica e quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto, con dimostrazione del rispetto dei limiti delle 5,00 t/giorno e 50,00 t/anno, con comunicazione alle Autorità Competenti;*
- *effettuare uno studio di impatto acustico previa esecuzione di misure fonometriche nelle condizioni di esercizio a regime con riferimento ai ricettori sensibili, da trasmettere alle Autorità Competenti;*
- *eseguire il rilievo delle emissioni in atmosfera, nelle condizioni di esercizio a regime, ai sensi della normativa vigente (LR 16 aprile 2015, n. 23, "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17", e D.Lgs. 152/06 e smi) e trasmettere i risultati alle Autorità Competenti.*



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- *comunicare alle Autorità Competenti la messa in opera dei pretrattamenti di macinazione, indicati come opzionali, sui rifiuti in ingresso, indicando i presidi di contenimento ed abbattimento delle emissioni in atmosfera ed i relativi rilievi istantanei in sito con la evidenza del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;*
- *rispettare le indicazioni presenti nel PMeC approvato;*
- *sia data evidenza, nell'ambito di un Piano di Monitoraggio Ambientale, delle emissioni acustiche, degli inquinanti in atmosfera e delle ricadute al suolo, verso i ricettori sensibili presenti nell'intorno delle stabilimento, durante il periodo di funzionamento.*

Si rammenta che il presente parere si riferisce alla valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale dell'intervento in argomento, unicamente nelle dimensioni di impianto di ricerca e sperimentazione, e non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione necessaria ai fini del legittimo esercizio."

24. Con nota prot. n. AOO_089/13648 del 15.12.2016, il Servizio VIA/VInCA ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 06.12.2016, informando la società che - ai sensi dell'art. 15 co.3 della L.R. 11/2001 - avrebbe potuto fornire le proprie controdeduzione entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dello stesso ed ha convocato Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.2 della L. 241/1990, per il giorno 11.01.2017. Con la medesima nota, il Servizio VIA/VInCA, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 14 co. 1 della L.R. 11/2001:

- ha informato della necessità di ricevere, prima dell'emissione del proprio provvedimento, il parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compatibilità paesaggistica/autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- ha invitato il Gestore del SIC IT9120007 "Murgia Alta" a fornire il proprio parere di competenza.

La società non ha trasmesso controdeduzioni al parere del comitato espresso nella seduta del 06.12.2016 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazione Ambientali n. AOO_089/13349 del 06.12.2016.

25. Con nota prot. n. AOO_089/150 del 10.01.2017, è stato comunicato il posticipo della Conferenza di Servizi dal 11.01.2017 al 26.01.2017.

26. Con nota prot. n. 1143 del 11.01.2017, ARPA Puglia DAP BARI ha richiesto "un rinvio della conferenza di Servizi" fissata per il giorno 11.01.2017, già posticipata con la nota di cui al p.to precedente al giorno 26.01.2017.

27. Con nota prot. n. 1954 del 25.01.2017, il Comune di Gioia del Colle ha espresso "*parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio per l' esercizio di un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Gioia del Colle (BA), fg. 31 p.lla 311, atteso che nella fattispecie trattasi di realizzazione di impianto che non comporta aumenti di volumetria urbanistica. Il predetto parere favorevole è inoltre condizionato alla non nocività dell'attività considerato che l'impianto risulta ubicato nelle immediate vicinanze dell'abitato."*



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

28. In data 26.01.2017, si è svolta Conferenza di Servizi ex art. 14 co.2 della L. 241/1990, giusto verbale prot.n. AOO_089/589 del 31.01.2017, durante la quale:

- è stata acquisita la nota prot. di ARPA Puglia n. 4384 del 26.01.2017, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue: " *...(omissis)... date le criticità evidenziate nel corso delle attività pregresse sull'impianto in questione, comunicate alle AA.CC. e ai soggetti interessati, questo servizio non ritiene consigliabile procedere ad ulteriori autorizzazioni per sperimentazione di questo tipo*". Si rimanda al verbale della conferenza di servizi per le controdeduzioni della società.
- con riferimento ai contenuti della nota prot. di ARPA Puglia n. 4384 del 26.01.2017, la conferenza ha ritenuto che il " *non consigliare di procedere ad ulteriore autorizzazione per sperimentazioni di questo tipo*", espresso sulla scorta delle " *criticità evidenziate nel corso delle attività condotte da ARPA*" sull'impianto e risalenti ad ultimo al 2009, non possa ritenersi surrogato da motivazioni valide, atteso il tempo risalente delle indagini svolte da ARPA e le successive autorizzazioni ottenute dall'impianto, con le relative attività di monitoraggio e controllo, le cui risultante sono state comunicate anche ARPA e da questa mai contestate (cfr. dichiarazione del rappresentate della Città Metropolitana di Bari, pag.8 del verbale di conferenza di Servizi).
- è stata acquisito il parere espresso nella seduta del 25.01.2017 dal Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 L.R. n. 30/86 della Città Metropolita di Bari, nel quale è rilasciato " *parere favorevole sull'istanza di proroga delle attività autorizzate con D.D. 1436/2014 per la sperimentazione programmata solo ed esclusivamente sui rifiuti non pericolosi*", con le prescrizioni ivi riportate.
- sono stati acquisiti i chiarimenti forniti dal MATTM - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, prot. n. 891 del 20.01.2017, in riscontro alla nota prot. 16551 del 14.11.2016 della Città Metropolita di Bari, " *circa le procedure per l'autorizzazione di un impianto di ricerca e sperimentazione*". In particolare nella nota del MATTM è rappresentato quanto segue: " *...(omissis)... fermo restando quanto stabilito dall'articolo 211, comma 2, ovvero che la durata dell'autorizzazione di un impianto di ricerca e sperimentazione è di due anni prorogabili di altri due, in presenza delle condizioni meglio riportate al suddetto comma 2, qualora le condizioni sperimentali di esercizio dell'impianto vengano modificate in misura tale da non essere più conformi a quelle previste e specificate nel decreto di autorizzazione precedentemente. rilasciato, l'autorità competente, ancorché l'impianto sia ubicato nello stesso sito, potrà valutare, sulla scorta dei risultati scientifici conseguiti e delle potenzialità ambientali dei medesimi, l'opportunità di rilasciare un nuovo decreto di autorizzazione sempre ai sensi del medesimo art.211 del d.lgs. 152/06 e con le stesse condizioni di durata.*";
- la Città Metropolitana di Bari, si è dichiarata favorevole al coordinamento del procedimento ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 all'interno del procedimento di VIA incardinato presso il Servizio VIA/VInca della Regione Puglia, impegnandosi a trasmettere - ex art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 e smi - la propria determinazione corredata da nulla osta espresso a che il provvedimento di VIA faccia luogo anche all'autorizzazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- in considerazione della nota MATTM prot. 891 del 20.01.2017, nonché del procedimento di VIA espletato, la Città Metropolitana di Bari ha rappresentato l'opportunità che l'autorizzazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 emessa con il provvedimento coordinato sia modificativa dell'autorizzazione D.D. 1426/2014; la relativa validità - con riferimento al conteggio di cui alle tempistiche previste dal co.2 del richiamato articolo del D.Lgs. 152/2006, partirà ex novo dall'emissione del provvedimento (nuovo provvedimento autorizzativo ex art. 211 D.LG. 251/2006).
- sono stati richiamati i contenuti delle note del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia prot. n.AOO_089/2718 del 03.03.2016, ribaditi ad ultimo nella nota prot. AOO_089/13648 del 15.12.2016, in cui è data evidenza delle necessità del Servizio di ricevere il parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compatibilità paesaggistica/autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ed il parere di competenza del Gestore del SIC IT9120007 "Murgia ALTA", come da risultanze della prima conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016;
- è stato convenuto, per ciò che attiene la valutazione ambientale, di esprimere giudizio di compatibilità ambientale favorevole per l'intervento proposto.

29. Con nota prot. n. AOO_089/859 del 31.01.2017, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 26.01.2017 e:

- ha ribadito, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, la necessità di ricevere il contributo istruttorio / parere di competenza relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'impianto in epigrafe, nonché il parere di competenza del Gestore del SIC IT9120007 "Murgia ALTA", come da risultanze della prima conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, giusto verbale prot. n. AOO_089/2718 del 03.03.2016 trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo;
- richiamate le decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi, nonché le disposizioni di cui all'art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 e dell'art. 26 co. 4 del D.Lgs. 152/2006, ha invitato la Città Metropolitana di Bari a trasmettere la propria determinazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 ed relativo nulla osta a che il provvedimento di VIA vi faccia luogo;
- ha informato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001, il provvedimento conclusivo per il procedimento in oggetto sarebbe potuto essere emesso solo a valle del ricevimento dei contributi istruttori ivi richiamati.

30. Con nota prot. n. PG0031172 del 14.03.2017, la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, ha notificato al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, "ad ogni conseguente effetto, le determinazioni dirigenziali n. 907 del 24.02.2017 e n. 1209 del 13.03.2017, relative all'impianto" in epigrafe, con cui ha determinato:

- D.D. n. 907 del 24.02.2017: "di ritenere concluso, in senso favorevole, l'iter istruttorio relativo alla istanza avanzata dalla Società "ITEA S.p.A.", ...(omissis)..., per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito della procedura coordinata di v.1.A. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.26 co.4

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art. 14 della L.R.11/2001, in qualità di Autorità competente ex art.5 co.1 lett.p) del D.Lgs n.152/06, per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma -ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, così come di seguito individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., per una movimentazione annua di 50 tonn e per la quantità max trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento della Regione Puglia";

- D.D. 1209 del 13.03.2017: "di integrare la determinazione dirigenziale n. 907 del 24/02/2017 nel senso che, la Società "ITEA S.p.A.",...(omissis)... nell'esercizio dell'attività impianto di ricerca e sperimentazione è obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte nel parere del Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 24/02/2017, di cui in premessa, fermo il resto della determinazione dirigenziale n. 907/2017".

31. Con nota prot. n. AOO_145/2301 del 20.03.2017, il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha trasmesso l'Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR, nelle cui conclusioni - per le considerazioni e motivazioni riportate nel corpo della nota - si legge: "si ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR, in quanto le modifiche fisiche che il proponente intende apportare all'impianto non determinano modificazioni significative dello stato dei luoghi e non rilevano rispetto agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica della sezione C2 Scheda d'Ambito "Alta Murgia".

CONTRIBUTI ex ART.25 co.3 del D.Lgs. 152/2006

Si riporta di seguito un compendio dei contributi istruttori/pareri definitivi pervenuti nel corso del procedimento, i cui contenuti, e pertanto motivazioni e considerazioni ivi espresse, sono da intendersi interamente integrati e riportati nella presente relazione per far parte integrante:

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. n. 6908 del 23.05.2016.
- Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13349 del 06.12.2016.
- Comune di Gioia del Colle, prot. n. 1954 del 25.01.2017.
- ARPA DAP Bari, prot. n. 4384 del 26.01.2017.
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. n. PG0031172 del 14.03.2017.
- Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/2301 del 20.03.2017.

Funzionario

Ing. L. Tornese

UFF VIA/URCA

TORRESE

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. E V.INC.A.

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.
SEDE

Parere espresso nella seduta del 06.12.2016

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di VIA e Valutazione di
incidenza Ambientale per un Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di
ossicombustione "flamless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Gioia
del Colle (BA).

Proponente: ITEA Spa

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____

13349 del 06/12/2016

[Handwritten signature]

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PREMESSA

La ditta "ITEA Spa", con sede legale in Via Santa Margherita al Colle, 18 - 40136 Bologna, sede amministrativa in Piazza F. Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) e sede operativa nella zona industriale del Comune di Gioia del Colle, in fregio alla Via Milano Km 1,600, ha attivato una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale per un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flamless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L'impianto oggetto di studio d'impatto ambientale è ubicato all'interno del complesso industriale ex "Termosud Spa" ora di proprietà della società "AC Boylers Spa" (già "Ansaldo Caldaie Spa") facente parte, come "ITEA Spa", del gruppo "Sofinter Spa".

Nella propria sede operativa di Gioia del Colle è installato il prototipo di impianto di piccola taglia basato sulla tecnologia brevettata di ossicombustione "flameless" a pressione denominata "ISOTHERM Pwr®" da 5MWt con il quale si effettuano prove pilota di combustione di diverse tipologie di rifiuti, in forza dell'autorizzazione ex art.211 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. oggetto di recente rinnovo con Determinazione Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Bari 26/02/2014, n.1436 e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art.211 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stata prevista la necessità di conseguire il parere sulla valutazione d'impatto ambientale.

La società ITEA, ha presentato gli elaborati finalizzati alla valutazione degli effetti riconducibili alla prosecuzione dell'esercizio del prototipo di impianto, con particolare riferimento alla possibilità di trattare termicamente anche rifiuti pericolosi, basato sulla tecnologia brevettata di ossicombustione "flameless" a pressione denominata "ISOTHERM Pwr®" da 5MWt installato nella sede operativa di Comune di Gioia del Colle.

Questo Comitato, nella seduta del 12.07.2016, ha ritenuto *che non siano stati approfonditi alcuni aspetti relativi ai potenziali impatti determinati dall'intervento di progetto, ritenuti significativi, su alcune componenti ambientali, pertanto, ha richiesto le seguenti integrazioni, oltre quelle richiesti dagli altri enti :*

- *nella documentazione presentata non si evidenzia la separazione fisica delle aree destinate alle diverse società, gli eventuali spazi comuni, interferenze ed interconnessioni. Per questo motivo è opportuno integrare la documentazione con degli elaborati scritto-grafici che evidenzino in maniera univoca le aree ed i limiti fisici destinati alle diverse società, le attività svolte, la viabilità e gli spazi di manovra, le fonti di approvvigionamento, gli impianti ed i servizi a rete, le aree scolanti, i recapiti, in maniera che si possa risalire all'eventuale responsabile di un potenziale inquinamento verso tutte le matrici ambientali interessate. Inoltre, dovrà essere integrata la documentazione con la valutazione degli impatti ambientali cumulativi che tenga conto della sovrapposizione degli effetti dovuti alla presenza delle diverse attività nello stesso sito;*
- *vengano forniti maggiori dettagli sui rifiuti da trattare/sperimentare (codici CER, composizioni merceologiche, stato fisico, pericolosità, classificazione, provenienza, ecc.), vista la circostanza che si chiede l'inserimento di rifiuti pericolosi di cui non è definita la tipologia, ed il comportamento dell'impianto, in termini di emissioni verso le componenti ambientali e scarti prodotti, al variare della tipologia del rifiuto da trattare;*
- *vengano forniti maggiori dettagli sulle modalità di deposito dei rifiuti prima del trattamento, in funzione della tipologia e dello stato fisico, e modalità di mitigazione degli impatti prodotti dagli stessi;*
- *non sono chiare le fasi dei pretrattamenti a cui sottoporre i rifiuti prima della combustione, da differenziare in funzione delle caratteristiche del rifiuto stesso, i relativi impatti ambientali prodotti e le misure di mitigazione previste allo scopo di contenere gli impatti a valori sostenibili;*
- *vengano forniti maggiori dettagli sulla logistica di funzionamento del camino connesso all'attività per il quale è autorizzato (Centro Combustione Ambiente), relativamente ai cicli di funzionamento, emissioni prodotte e sistemi di abbattimento, al variare della tipologia dei rifiuti in ingresso ed all'alternanza di funzionamento con gli altri impianti e la suddivisione delle attività;*

Q
H
S
M
L
I

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata

Adm. PROV _____ del _____

Q
H
S
M
L
I

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- non è chiaro il funzionamento dell'impianto nelle fasi di avvio e successivo fermo impianto, ed i relativi impatti prodotti; non sono riportati riferimenti circa le previsioni di durata del funzionamento dell'impianto e la tempistica della sperimentazione;
- vengano approfonditi gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista degli inquinanti che dei composti odorigeni eventualmente presenti, e venga effettuata una analisi delle ricadute al suolo con la presenza di potenziali recettori sensibili;
- vengano approfonditi gli aspetti relativi all'analisi delle alternative progettuali, alle misure di mitigazione e compensazione, e le incidenze valutate nella Vinca;
- vengano fornite indicazioni circa l'adeguamento dell'impianto alla LR n.23 del 16/04/2015 sulle emissioni in atmosfera, con evidenza dell'adeguamento nel PMeC;
- vengano descritte le procedure di emergenza da seguire in casi di eventi incidentali ed i sistemi di gestione e mitigazione degli impatti in tali situazioni.

La società ITEA, con nota del 4.10.2016, ha inviato al Servizio Ecologia della Regione Puglia una nota di riscontro alla richiesta di integrazioni del 14.07.2016 prot. n. 8835 riportante in allegato:

- R.B. – Riscontro Parere Comitato Regionale VIA, prot. n. AOO_089/8797 del 13.07.2016;
- RSIA.4.1 – REV.1 – Quadro di riferimento ambientale.

La stessa società ITEA, con nota del 20.10.2016, ha inviato al Servizio Ecologia della Regione Puglia un seguito alla nota di riscontro alla richiesta di integrazioni del 14.07.2016 prot. n. 8835 riportante in allegato:

- Relazione Tecnica previsionale – Stima dell'impatto delle emissioni in atmosfera degli inquinanti e studio della loro ricaduta al suolo di Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flamless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tali elaborati sono stati esaminati da questo Comitato per l'istruttoria del presente parere.

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto "ISOTHERM Pwr[®]" condotto da "ITEA SpA", oggetto della presente istanza di VIA e Vinca, è collocato all'interno dello stabilimento "AC Boylers SpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA") che si estende su una superficie di circa 280.000m² di cui circa 78.685,72m² coperti, 89.128,45m² destinati a viabilità interna e piazzali di movimentazione scoperti e 105.458,50 m² di superficie libera da insediamenti edilizi ed al momento non pavimentata (in catasto terreni allibrato al Fg.31 p.la 311 del Comune di Gioia del Colle.

L'accesso principale allo stabilimento avviene da uno svincolo dedicato della SP 106 Putignano – Gioia del Colle da cui si accede direttamente al parcheggio esterno dell'insediamento. Per quanto attiene la presenza di infrastrutture di comunicazione, si rileva, oltre alla presenza della SP 106, la ridotta distanza intercorrente con l'Autostrada A14 e la SS100 Bari – Taranto raggiungibili percorrendo la predetta provinciale.

Le superfici coperte presenti nell'area industriale si estendono per un totale di circa 89.128,45m² e comprendono:

- Palazzina accoglienza visitatori e mensa;
- Palazzina uffici;
- Capannone principale;
- Palazzina uffici produzione e laboratorio;
- Palazzine del centro ricerche;
- Palazzina centro ricreativo;
- Vari fabbricati di piccole dimensioni per cabine ENEL ed impianti tecnologici.

La struttura principale del complesso produttivo è il grande capannone che ospita gli impianti "AC Boiler Spa" (già "Ansaldo Caldaie S.p.A.").

Sono nella disponibilità di "ITEA SpA" una parte della struttura destinata ad uffici ed una parte degli impianti realizzati in ampliamento dell'unità di sperimentazione, di proprietà ed in uso al "Centro

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Combustione Ambiente srl" utilizzata per sviluppare tecnologie, processi e sistemi diagnostici per l'abbattimento ed il controllo degli ossidi di azoto in camera di combustione.

"ITEA SpA" usufruisce di servizi generali, necessari per l'esercizio dell'impianto, messi a disposizione dagli altri soggetti operanti all'interno del complesso "AC Boiler Spa" (già "Ansaldo Caldaie S.p.A.").



Figura 1 Inquadramento su ortofoto dello stabilimento




Figura 2 Particolare ortofoto con ubicazione dell'impianto

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials, located to the right of the aerial photograph.

COMITATO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AMBIENTALI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Come si evince dalla documentazione trasmessa dalla società proponente, la parte di impianto sperimentale a disposizione di "ITEA SpA" (reattore "ISOTHERM Pwr[®]" ed altre complementari e di completamento) è costituito dall'ampliamento realizzato nel 2004 dell'impianto originario, denominato DISMO, costruito con l'obiettivo specifico di sviluppare e sperimentare sistemi innovativi per il trattamento e la termodistruzione di rifiuti urbani e speciali, combustibili, e il recupero di energia.


Nello specifico, l'impianto sperimentale "ISOTHERM Pwr[®]", si compone delle seguenti unità:

- dotato di camera di combustione e circuito di recupero calore da 5 MWt costituito da un corpo metallico cilindrico, refrattariato all'interno per sopportare le elevate temperature di esercizio superiori a 1300°C e pressioni di esercizio composto dalle seguenti unità elementari:
 - Alimentatore;
 - Reattore (camera di combustione);
 - Condotta gas di scarico fumi;
 - Ciclone ad umido T – Quencher;
 - Surriscaldatore vapore;
 - Caldaia (scambiatore di calore/preriscaldamento corrente in ingresso al reattore);
 - Ventilatore di aspirazione fumi della camera di combustione ed invio al sistema di abbattimento delle emissioni;
 - Linea di alimentazione ossigeno completo di serbatoio di accumulo completo di impianti di riscaldamento;
 - Linea di alimentazione metano fornito da "Centro Combustione Ambiente Srl";
 - Linea di alimentazione olio BTZ/gasolio fornito da "Centro Combustione Ambiente Srl";
 - Linea di alimentazione acqua demineralizzata fornita da "Centro Combustione Ambiente Srl";
 - Linea di recupero materiale vetroso/inerti qualificabile come materie prime secondarie.
- Sistema di alimentazione dei combustibili ausiliari al reattore (metano, gasolio, olio combustibile BTZ alimentato dal fornitore costituito da "Centro Combustione Ambiente srl") e dei rifiuti/combustibili in forma solida o slurry;
- Sistema alimentazione del comburente di processo al reattore (ossigeno liquido nella piena disponibilità di "ITEA SpA");
- Circuito di valorizzazione termica dei fumi caldi ottenuti dalla combustione dei rifiuti composto da combustore, scambiatore di calore (caldaia), aspirazione gas (soffiante), trattamento delle emissioni in atmosfera;
- Sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera. Il trattamento dei fumi è costituito essenzialmente da un reattore bicarbonato di sodio/carbone attivo polvere (PAC); filtro a maniche; colonna di lavaggio ad umido e cattura metalli e condensazione;
- Impianto antincendio esteso dall'intero stabilimento "AC Boiler Spa" (già "Ansaldo Caldaie Spa"), e successivo scarico in sub-irrigazione all'interno delle aree a verde dello stabilimento.

CONSIDERAZIONI

Come specificato dalla società proponente (RSIA.4.1-REV.1), l'impianto "ISOTHERM Pwr[®]", è collocato all'interno dello stabilimento "AC Boylers Spa" (ex "Ansaldo Caldaie Spa") con il quale condivide, assieme all'altra azienda che opera in detto complesso produttivo, il "Centro Combustione Ambiente srl", servizi generali e varie utilities.

Tali aziende svolgono le seguenti attività:



COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- ✓ "AC Boylers SpA" (ex "Ansaldo Caldaie SpA") è azienda leader nella produzione di caldaie per generazione energia termica. All'interno del complesso industriale in esame essa svolge principalmente attività quella di taglio e saldatura di parti metalliche di caldaie svolte all'interno dei grandi capannoni esistenti. Trattasi di attività industriale che negli ultimi anni sta attraversando una lunga crisi. La presenza delle strutture di ricerca "ITEA SpA" ed "Centro Combustione Ambiente srl" testimonia la volontà di "AC Boylers SpA" di puntare sull'innovazione tecnologica per guadagnare nuove quote di mercato e superare la grave crisi che ha portato alla messa in cassa integrazione centinaia di addetti alla produzione;
- ✓ Il "Centro Combustione Ambiente srl" è una struttura di ricerca che si occupa principalmente di testare, per aziende terze, bruciatori per centrali di produzione energia, ed in particolare caratterizzarne le emissioni. Per espletare i suddetti test il "Centro Combustione Ambiente srl" dispone di apparato da 48 MWt e un turbogas da 3 MWt. Le attività del "Centro Combustione Ambiente srl" come per Itea prevedono lunghi periodi di progettazione/allestimento alternati a brevi periodi nei quali si effettuano i test sperimentali. Tali test prevedono l'utilizzo di combustibile ordinario, quale olio, gasolio e metano per l'impianto da 48MWt mentre per quello da 3 MWt vengono utilizzati solo gas combustibili.

La stessa società proponente evidenzia che, sotto il profilo del cumulo degli impatti, si rileva che il "Centro Combustione Ambiente srl", così come "ITEA Spa", hanno una incidenza trascurabile sull'ambiente in quanto, in entrambi i casi, le giornate annuali di accensione degli impianti sono meno di 10 con la particolarità che, nel caso di "Centro Combustione Ambiente srl", l'impianto di combustione più potente (48MWt) è alimentato unicamente a gas metano (combustione più "pulita" in assoluto) così come quello più piccolo (3MWt), di potenza sufficiente ad alimentare un utenza industriale di medie dimensioni, è alimentato a combustibile tradizionale (gasolio e olio combustibile).

Per tutte e tre le società che operano all'interno del complesso produttivo in esame, è stato predisposto un modello delle ricadute al suolo che, come rilevabile dall'anagrafica dei punti analizzata, l'impatto cumulato è sostanzialmente dovuto all'accensione contemporanea dei punti di emissione "AC Boylers SpA" (circa a 30) piuttosto che al punto E23 (in comune fra "ITEA SpA" ed "Centro Combustione Ambiente srl" quasi sempre non attivo) ed E29 (di pertinenza esclusiva del "Centro Combustione Ambiente srl").

Dalla Relazione Tecnica previsionale – Stima dell'impatto delle emissioni in atmosfera degli inquinanti e studio della loro ricaduta al suolo si legge che: i modelli climatologici mostrano quindi che le ricadute sul suolo delle PTS (particolato totale) sono contenute, in prossimità dei ricettori sensibili nell'immediato intorno aziendale, entro i $5.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Invece, i modelli climatologici per gli NO₂ mostrano che le ricadute sul suolo sono contenute, in prossimità dei ricettori sensibili nell'immediato intorno aziendale, entro i $6.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Le evidenze desunte dai grafici previsionali short term mostrano che all'esterno dei confini dello stabilimento l'impatto è trascurabile, con ricadute al suolo per il PTS, assimilati quantitativamente per cautela ai PM₁₀, che mai superano i $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come valore medio del livello di concentrazione totale e mai i $43 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come valore massimo del livello di concentrazione totale.

Le evidenze desunte dai grafici previsionali short term mostrano che all'esterno dei confini dello stabilimento l'impatto è trascurabile, con ricadute al suolo per il NO₂, che mai superano i $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come valore medio del livello di concentrazione totale e mai i $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come valore massimo del livello di concentrazione totale.

Alla luce dei risultati la ditta conclude che, la valutazione previsionale oggetto di studio restituisce un quadro ambientale che da un punto di vista statistico rispetta i limiti e gli obiettivi del D.Lgs. 155/2010.

Nella valutazione non sono riportate le emissioni derivanti dai pretrattamenti di macinazione e triturazione sui rifiuti in ingresso, elencati al paragrafo 4.2.3.2 come opzionali, per i quali non viene fornita alcuna stima delle emissioni prodotte ed alcuna metodologia di abbattimento.

Per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti da avviare alla combustione sperimentale, viene fornito un elenco di codici. La ditta specifica che (pag. 19/48 del documento R.B. – Riscontro Parere Comitato Regionale VIA):

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

i rifiuti pericolosi, per i quali si chiede autorizzazione finalizzata alla scelta dei rifiuti da avviare eventualmente ad attività sperimentale sono quelli compresi nelle famiglie di seguito specificate.

Nella considerazione che la reale pericolosità non è attribuita dal codice CER, la Società si impegna a limitare le proprie attività su rifiuti (pericolosi) che non presentano le caratteristiche di pericolosità riconducibili ai codici di pericolo:

- HP1 – esplosivo: H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241.

- HP10 – tossico per la riproduzione: H361.

- HP11 – Mutageno: H341..

La verifica delle caratteristiche di pericolosità sarà effettuata attraverso l'adozione di una procedura formale nella quale l'accettazione del rifiuto destinato ad attività sperimentale sarà subordinata alla analisi chimica di dettaglio e specifica, affidata a laboratori terzi, per l'individuazione delle caratteristiche di pericolo come definite dall'Allegato al regolamento 1357/2014/UE (nuovo Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE).

Per quanto riguarda le modalità dei rifiuti in ingresso la ditta ha specificato che gli stessi stazionano nei mezzi di trasporto fino al loro impiego in ingresso all'impianto. Generalmente per i 5/10 giorni prima della sperimentazione. Altresì la ditta ha dettagliato le attività di pretrattamento, senza tuttavia stimare le emissioni in atmosfera ed i relativi sistemi di abbattimento, come indicato in precedenza.

La ditta infine ha fornito dettagli circa i funzionamenti dei camini e l'alternanza tra le due attività confluenti nello stesso, oltre che i sistemi di avvio e fermo e relativi presidi di emergenza e sicurezza.

Una perplessità permane sui risultati della stima degli impatti ambientali numerica riportata nell'elaborato RSIA.4.1 – REV1, in quanto a fronte di impatti negativi connessi alle componenti "aria" (punteggio -4) e "rumore" (punteggio -3), l'impatto complessivo diventa positivo per effetto del punteggio assunto dalla componente "Assetto territoriale", alla quale viene attribuito un valore positivo pari a +50, senza tuttavia adeguate motivazioni.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 211. *Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione*, comma 1 e 2:

1. *I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:*

- a) *le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;*
- b) *gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.*

2. *la durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.*

CONCLUSIONI


Dalla analisi degli elaborati integrativi trasmessi nell'ambito della presente procedura, oltre che della documentazione tecnica presentata in prima istanza, questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale favorevole per la modifica proposta, con le seguenti prescrizioni:

- sia data evidenza e tracciabilità della provenienza, tipologia, codifica e quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto, con dimostrazione del rispetto dei limiti delle 5,00 t/giorno e 50,00 t/anno, con comunicazione alle Autorità Competenti;
- effettuare uno studio di impatto acustico previa esecuzione di misure fonometriche nelle condizioni di esercizio a regime con riferimento ai ricettori sensibili, da trasmettere alle Autorità Competenti;
- eseguire il rilievo delle emissioni in atmosfera, nelle condizioni di esercizio a regime, ai sensi della normativa vigente (LR 16 aprile 2015, n. 23, "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17", e D.Lgs. 152/06 e smi) e trasmettere i risultati alle Autorità Competenti;

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- comunicare alle Autorità Competenti la messa in opera dei pretrattamenti di macinazione, indicati come opzionali, sui rifiuti in ingresso, indicando i presidi di contenimento ed abbattimento delle emissioni in atmosfera ed i relativi rilievi istantanei in sito con la evidenza del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ;
- rispettare le indicazioni presenti nel PMeC approvato;
- sia data evidenza, nell'ambito di un Piano di Monitoraggio Ambientale, delle emissioni acustiche, degli inquinanti in atmosfera e delle ricadute al suolo, verso i ricettori sensibili presenti nell'intorno dello stabilimento, durante il periodo di funzionamento.

Si rammenta che il presente parere si riferisce alla valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale dell'intervento in argomento, unicamente nelle *dimensioni di impianto di ricerca e sperimentazione*, e non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione necessaria ai fini del legittimo esercizio.



Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and 'R' at the bottom, and several smaller signatures above them.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE


Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Programmazione V.I.A. V.A.S e Politiche Energetiche

Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	<i>Alessandro Antezza</i>
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali Ing. Ettore TRULLI	<i>Ettore Trulli</i>
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	<i>Claudio Conversano</i>
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	<i>Antonio Alberto Clemente</i>
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	<i>Gianfranco Ciola</i>
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	<i>Oronzo Santoro</i>
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	<i>Vincenzo Rizzi</i>
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	<i>Tommaso Farenga</i>
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO o, delegato supplente, ing. Stefano DI BITONTO o delegato dott. Emiliano PIERELLI	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	
19	Segretariato regionale per la Puglia (MIBACT) Arch. Donatella CAMPANILE o, suo delegato	

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

	supplente arch. Anita GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE o delegato ing. Aniello POLIGNANO	
22	Rappresentante Città Metropolitana di Bari Ing. Massimiliano PISCITELLI – Avv. Magda MICCOLIS	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO – Ing. Roberto PRIMERANO	
25	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/ VINCA

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
31/01/2017 - 0000859
Prot. Uscita Registro Praticità Generale

ITEA SpA
20122 MILANO (MI) – Via CONSERVATORIO, 17
itea@cctimpres.it
info@iteaspa.com

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
ediliziasismica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
gestioneterritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL Bari
sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it
spesalsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR. PAESAGGIO
SERVIZIO: ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
SERVIZIO: PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 210: ITEA SpA. – Procedimento di VIA per l'esercizio di un *Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi*, sito in Gioia del Colle (BA), Fg.31 p.la 311.
Trasmissione Verbale Conferenza di Servizi del 26.01.2017

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette - in allegato alla presente - il verbale della seduta delle Conferenze dei Servizi svolta in data 26.01.2017, giusta nota di convocazione prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/13648 del 15/12/2016 e successiva n.AOO_089/150 del 10.01.2017, sottoscritto dagli intervenuti alla citata seduta.

Rimandando alle risultanze ed alle scansioni procedurali compendiate all'interno del verbale, si ribadisce alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia la necessità di ricevere il contributo istruttorio / parere di competenza relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'impianto in epigrafe, nonché il parere di competenza del Gestore del SIC IT9120007 "Murgia ALTA", come da risultanze della prima conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, giusto verbale prot. n. AOO_089/2718 del 03.03.2016 trasmesso a tutti gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo.

Lo scrivente Servizio, autorità competente ex art. 5 co.1 lett.p) del D.Lgs. 152/2006, richiamate le decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi, nonché le disposizioni di cui all'art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 e dell'art. 26 co. 4 del D.Lgs. 152/2006, invita la Città Metropolitana di Bari a trasmettere la propria determinazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 ed relativo nulla osta a che il provvedimento di VIA vi faccia luogo.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/ VINCA**

Si informa gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001, il provvedimento conclusivo per il procedimento in oggetto potrà essere emesso solo a valle del ricevimento dei contributi istruttori sopra richiamati.

Si allega:

- Verbale delle Conferenza di Servizi del 26.01.2017, comprensiva di allegati.

Il Funzionario
Ing. L. Tornese

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VinCA
Il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI AMBIENTALE 26/01/2017

ITEA SpA – Gioia del Colle (BA)

Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Procedimento: IDVIA 210: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/2001 e smi e de D.Lgs. 152/2006 e smi.

Progetto: Estensione della sperimentazione eseguita presso l'impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2015, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento "AC BoylersSpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), Fg.31 p.la 311, anche su partite di rifiuti pericolosi.

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. III p.tom)- art.211 del D.Lgs. 152/2006 L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco A p.to A.1.g

Autorità Comp. Regione Puglia

Proponente: ITEA SpA, sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano. Sede Operativa in via Milano km 1,600 – 70023 Gioia del Colle (BA).

Sede Riunione: Regione Puglia – Sala riunioni c/o Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I.– Bari

Il giorno 26 gennaio 2017 ore 10:00, presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, sita in via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I.– Bari, si tiene la Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata ai sensi dell'art.14 comma 2 della L. 241/1990 con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/13648 del 15/12/2016.

Presiede la Conferenza dei Servizi la Dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VInCA e dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante l'ing. L. Tornese, funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione rappresentata su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 - ter, comma 6, della l. 241/90 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale per farne parte integrante. Sono altresì presenti i rappresentati della società, come risultanti dal citato foglio firme.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza ripercorrendo le scansioni procedurali svolte a valle della Conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, giusto verbale prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento di che trattasi, i cui contenuti si intendono integralmente riportati e trascritti.

1. Con nota prot. n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, il Servizio VIA e VincA della Regione Puglia ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, sottoscritto dagli intervenuti alla citata seduta. Con la medesima nota ha:

- o rappresentato alla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia la necessità di ricevere contributo istruttorio / parere di competenza in merito alla necessità o meno di autorizzazione paesaggistica / compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto;
- o ha informato i destinatari della nota che i termini del procedimento erano interrotti ai sensi dell'art. 23 co.4 del D.Lgs. 152/2006, nelle more della trasmissione da parte della società delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi e comunque per non oltre 30 giorni.

2. Con nota del 23.03.2016, la società ITEA ha inviato documentazione integrativa riscontro alla nota di trasmissione del verbale della conferenza di Servizi svolta in data 02.03.2016, di seguito elencata, parte integrante della documentazione cui fanno riferimento le determinazioni finali del procedimento:

- o All. n.1 - Relazione illustrativa dell'attuazione delle prescrizioni richieste nel Verbale della conferenza di Servizi del 02.03.2016 ed ulteriori integrazioni aggiuntive (Cfr. all. n.1) ed ulteriori integrazioni aggiuntive:
 - All. I - Planimetria generale sub irrigazioni;
 - All. II - Particolare impianti di trattamento esistente.

3. Con nota del 11.04.2016, la società ITEA ha fornito riscontro alla note della Soprintendenza Archeologica della Puglia, prot. n. 3060 del 21.03.2016, precisando che *"L'installazione, prettamente sperimentale, oggetto della procedura di VIA è già esercitata in zona industriale, precisamente all'interno del complesso di ACboiler SpA (ex. Ansaldo Caldaie SpA). Le uniche attività di scavo ad eseguirsi per l'installazione del cd. "reattore verticale" interesseranno una limitata superficie di circa 20 m2 ed avranno una profondità massima di circa due metri, inoltre si precisa che il suddetto scavo verrà realizzato in una zona già costruita, infatti l'area interessata è già caratterizzata da una pavimentazione di tipo industriale. Ad ogni buon conto, e considerata la detta destinazione dell'area, qualora l'Ente in indirizzo lo ritenga opportuno e necessario, la Scrivente, nel comunicare l'inizio dei lavori provvederà a nominare un archeologo per supervisionare l'attività di scavo affinché sia verificata l'eventuale presenza di resti archeologici."*

Con la sopra richiamata nota prot. n. 3060 del 21.03.2016, indirizzata esclusivamente per competenza alla società ITEA e per conoscenza al Segretario Regionale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, la Soprintendenza Archeologia della Puglia ha comunicato che *"l'area interessata dall'intervento non è soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/04. Tuttavia, ai fini del parere di chi scrive, considerata la valenza archeologica del territorio murgiano in cui ricade l'intervento previsto, si chiede che la documentazione progettuale sia integrata di apposita Carta del Rischio archeologico, ai sensi dell'art. 28 della citata normativa di tutela e dell'art. 95 del D. Lgs. 163/2006, ai fini della Verifica preventiva dell'interesse archeologico del sito oggetto di intervento. Si invita pertanto a prendere contatto con questa Soprintendenza per il seguito di competenza"*.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

4. Con nota prot. n. 6908 del 23.05.2016, Autorità di Bacino Puglia ha trasmesso il proprio parere di competenza facendo presente "che l'aria dell'impianto specificato in oggetto, così come rappresentata nell'elaborato grafico T.1 "Mappa catastale - Ortofoto", consultabile sul portale istituzionale di codesta Amministrazione regionale ... (omissis) ..., non è soggetta ai vincoli di competenza di questa Autorità di Bacino".

5. Nella seduta del 12.07.2016, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8797 del 13.07.2016, di cui si riportano tal quali le considerazioni conclusive: "Dall'analisi degli elaborati allegati alla istanza di VIA e Vinca, questo Comitato ritiene che non siano stati approfonditi alcuni aspetti relativi ai potenziali impatti determinati dall'intervento di progetto, ritenuti significativi, su alcune componenti ambientali, pertanto, ritiene che debbano essere presentate le seguenti integrazioni, oltre quelle richieste dagli altri enti:

- o nella documentazione presentato non si evidenzia la separazione fisica delle aree destinate alle diverse società, gli eventuali spazi comuni, interferenze ed interconnessioni. Per questo motivo è opportuno integrare la documentazione con degli elaborati scritto-grafici che evidenzino in maniera univoca le aree ed i limiti fisici destinati alle diverse società, le attività svolte, la viabilità e gli spazi di manovra, le fonti di approvvigionamento, gli impianti ed i servizi a rete, le aree scolanti, i recapiti, in maniera che si possa risalire all'eventuale responsabile di un potenziale inquinamento verso tutte le matrici ambientali interessate. Inoltre, dovrà essere integrata la documentazione con la valutazione degli impatti ambientali cumulativi che tenga conto della sovrapposizione degli effetti dovuti alla presenza delle diverse attività nello stesso sito;
- o vengano forniti maggiori dettagli sui rifiuti da trattare/sperimentare (codici CER, composizioni merceologiche, stato fisico, pericolosità, classificazione, provenienza, ecc.), vista la circostanza che si chiede l'inserimento di rifiuti pericolosi di cui non è definita la tipologia, ed il comportamento dell'impianto, in termini di emissioni verso le componenti ambientali e scarti prodotti, al variare della tipologia del rifiuto da trattare;
- o vengano forniti maggiori dettagli sulle modalità di deposito dei rifiuti prima del trattamento, in funzione della tipologia e dello stato fisico, e modalità di mitigazione degli impatti prodotti dagli stessi;
- o non sono chiare le fasi dei pretrattamenti a cui sottoporre i rifiuti prima della combustione, da differenziare in funzione delle caratteristiche del rifiuto stesso, i relativi impatti ambientali prodotti e le misure di mitigazione previste allo scopo di contenere gli impatti a valori sostenibili;
- o vengano forniti maggiori dettagli sulla logistica di funzionamento del camino connesso all'attività per il quale è autorizzato (Centro Combustione Ambiente), relativamente ai cicli di funzionamento, emissioni prodotte e sistemi di abbattimento, al variare della tipologia dei rifiuti in ingresso ed all'alternanza di funzionamento con gli altri impianti e la suddivisione delle attività;
- o non è chiaro il funzionamento dell'impianto nelle fasi di avvio e successivo fermo impianto, ed i relativi impatti prodotti; non sono riportati riferimenti circa le previsioni di durata del funzionamento dell'impianto e la tempistica della sperimentazione;
- o vengano approfonditi gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista degli inquinanti che dei composti odorigeni eventualmente presenti, e venga effettuata una analisi delle ricadute al suolo con la presenza di potenziali recettori sensibili;
- o vengano approfonditi gli aspetti relativi all'analisi delle alternative progettuali, alle misure di mitigazione e compensazione, e le incidenze valutate nella Vinca;
- o vengano fornite indicazioni circa l'adeguamento dell'impianto alla LR n.23 del 16/04/2015 sulle emissioni in atmosfera, con evidenza dell'adeguamento nel PM₁₀;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- o *vengano descritte le procedure di emergenza da seguire in casi di eventi incidentali ed i sistemi di gestione e mitigazione degli impatti in tali situazioni."*

6. Con nota prot. n. AOO_089/8835 del 14.07.2016, il Servizio VIA/VInCA ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 12.07.2016 e, richiamati l'art. 28 co.1 della L.R. 11/2001 e l'art. 2 co.1 del R.R. n.10 del 17.05.2011, ha invitato la società ad ottemperare alle richieste di chiarimenti/integrazioni ivi contenute.

7. Con nota del 25.08.2016, la società ITEA ha trasmesso richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione della documentazione Integrativa, richiesta con nota prot. n. AOO_089/8835 del 14.07.2016 dal Servizio VIA/VInCA, "al 30.09.2016".

8. Con nota prot. n. AOO_089/10203 del 01.09.2016, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, preso atto della richiesta motivata della società "una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa al 30.09.2016" di cui al p.to precedente, ha informato la società dell'avvenuto accoglimento della richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 26 co.3 del D.Lgs. 152/2006.

9. Con nota prot. n. PG 0111510 del 19.09.2016, avente ad oggetto "Dlgs 152/2006 art. 211. Impianto per attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante un reattore di dissociazione molecolare. Proponente: Itea Spa. Ubicazione impianto: Gioia del Colle. **Comunicazioni**", la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha comunicato per competenza alla società ITEA, al Servizio VIA e VInCA, al Comune di Gioia del Colle, ad ARPA Puglia ed ASL Bari, che "In riferimento all'istanza volta ad ottenere di nuova proroga dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 211 co.2 del D.Lgs. 152/2006, dell'attività di sperimentazione avviata, all'esito delle preliminari verifiche di ammissibilità, si comunica che non è stata riscontrata la sussistenza dei pregiudiziali presupposti. ...[omissis]... Conseguentemente, al fine di proseguire - svolgere l'attività sperimentale in essere dovrà conseguirsi apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

10. Con nota del 29.09.2016, depositata presso il protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 04.10.2016, la società ITEA ha trasmesso documentazione integrativa, a parziale riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. AOO_089/8835 del 14.07.2016, di seguito elencata, cui si riferiscono le determinazioni finale del procedimento:

- o R.B. - Riscontro Parere Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/8797 del 13.07.2016. Data: 09/2016. Rev.0.
- o RSIA.4.1 - REV. 1 - Quadro di riferimento ambientale. Data: 09/2016. Rev.1;
- o Elaborato Grafico: T.3 - Rev.1 "Planimetria Generale dello stabilimento". Data: 09/2016. Rev.1;
- o Elaborato Grafico: T.4.5 - "Approvvigionamenti - interconnessioni". Data: 09/2016. Rev.0.

Con la medesima nota, la società ha rappresentato che "Per quanto concerne la settima richiesta contenuta nel parere del Comitato VIA AOO_089_2016.07.13_Prot.8797_ParComVIA che recita testualmente: "vengano approfonditi gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista degli inquinanti che dei composti odorigeni eventualmente presenti, e venga effettuata un'analisi delle ricadute al suolo con la presenza di potenziali ricettori sensibili" si rappresenta che è in fase di conclusione lo studio sulle ricadute al suolo commissionato alla AER Consulting Sri di Capurso (BA) e che questo sarà depositato a completamento delle richieste avanzate dal Comitato al più tardi entro il prossimo 20 ottobre 2016".

11. Con nota del 19.10.2016, depositata presso il protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali il 20.10.2016, la società, facendo seguito alla comunicazione del 30.09.2016 con cui ci si riservava di





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

depositare il riscontro alla settima richiesta contenuta nel parere del Comitato VIA AOO_089_2016.07.13_Prot.8797_ParComVIA, ha trasmesso la seguente documentazione, cui si riferiscono le determinazioni finali del procedimento:

- o Relazione Tecnica previsionale - Stima dell'impatto delle emissioni in atmosfera degli inquinanti e studio della loro ricaduta al suolo di Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flamless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi. Documento: Studio delle ricadute al suolo - DT.034.16 del 18.10.2016.

12. Con nota del 11.11.2016, la società ITEA ha precisato, "in riferimento all'istanza di procedura di VIA, depositata in data 23.12.2015 presso la Regione Puglia e acquisita in data 28.12.2015 al prot. n. 17493, ... (omissis).. che l'impianto oggetto della citata istanza è destinatario di finanziamento a valere sui fondi strutturali della Regione Puglia, concessi nel Contratto di Programma n. di Rep. 017236 del 22.06.2015, a valere su POF ESR 2007-2013 - Titolo del Progetto: Applicazione della tecnologia di ossicombustione senza fiamma a settori industriali diversificati. - Totale investimento concesso in attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari a 9.764.075 €, interamente destinati ad attività sull'impianto pilota da 5 MW oggetto della procedura di VIA sopra richiamata", e pertanto - con la medesima nota - ha chiesto "che sia concluso il procedimento di VIA in considerazione anche di quanto previsto dal comma 4 art. 26 del Dlgs 152/06, e di quanto previsto all'art.23 della Legge Regionale n. 18 del 3 luglio 2012, recante le disposizioni riguardanti l'accelerazione di spesa per progetti finanziari confondi strutturali."

13. Con nota prot. n.67946 del 15.11.2016, indirizzata alla Segreteria del comitato Regionale per la VIA, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari - U.O.C. Servizio Territoriale, ha informato che "causa concomitanti impegni di lavoro si propone di riservarci di inviare le proprie osservazioni successivamente".

14. Con nota prot. n. AOO_089/12498 del 16.11.2016, il Servizio VIA/VInCA ha fornito riscontro alla nota della società ITEA di cui al p.to precedente, rappresentato che ai sensi del combinato disposto di cui all'art.26 co.4 del D.Lgs. 152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R. 11/2001, in qualità di Autorità Competente ex art 5 co.1 lett.p) del D.Lgs. 152/2006, avrebbe continuato il procedimento seguendo il coordinamento di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni in materia ambientali inerenti il procedimento stesso. Con la medesima nota, ha altresì rappresentato che il provvedimento di VIA non avrebbe fatto luogo al provvedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di competenza della Città Metropolitana di Bari, salvo che la stessa, richiamati i disposti di cui all'art. 14 co. 7 della L.R. 11/2001, non avesse fornito al Servizio VIA/VInCA la relativa determinazione accompagnata dal nulla osta a che il provvedimento di VIA faccia luogo all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

15. Con nota prot. n.71163 del 28.11.2016, indirizzata alla Segreteria del comitato Regionale per la VIA, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari - U.O.C. Servizio Territoriale, ha informato che "causa concomitanti impegni di lavoro si propone di riservarci di inviare le proprie osservazioni successivamente".

16. Con nota prot. n.73281 del 06.12.2016, indirizzata alla Segreteria del comitato Regionale per la VIA, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari - U.O.C. Servizio Territoriale, ha informato che "causa concomitanti impegni di lavoro si propone di riservarci di inviare le proprie osservazioni successivamente".

17. Con nota prot. n.74106 del 09.12.2016, indirizzata alla Segreteria del comitato Regionale per la VIA, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Bari - U.O.C. Servizio Territoriale, ha informato che "causa concomitanti impegni di lavoro si propone di riservarci di inviare le proprie osservazioni successivamente".

RA



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

18. Con nota prot. n. PG0148529 del 12.12.2016, avente ad oggetto "*Dlgs 152/2006 art. 211. Impianto per attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante un reattore di dissociazione molecolare. Proponente: Itea Spa. Ubicazione impianto: Gioia del Colle. Comunicazioni*", la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha comunicato che "*In riferimento alla nota acquisita in atti al prot. n. 142303 del 25.11.2016, si conferma quanto comunicato nella pregressa corrispondenza relativa all'oggetto, qui da intendersi integralmente richiamata. Inoltre, nel ribadire i contenuti della nota prot. n. 111510 del 19.09.2016 circa la opportunità di attivare apposito procedimento di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento dell'attività richiesta, s'informa che la documentazione trasmessa non potrà essere oggetto di valutazione in quanto non afferente, allo stato, ad alcun procedimento attivo.*"

19. Nella seduta del 06.12.2016, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazione Ambientali n. AOO_089/13349 del 06.12.2016, di cui si riportano tal quali le conclusioni: "*Dalla analisi degli elaborati integrativi trasmessi nell'ambito della presente procedura, oltre che della documentazione tecnica presentata in prima istanza, questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale favorevole per la modifica proposta, con le seguenti prescrizioni:*

- o *sia data evidenza e tracciabilità della provenienza, tipologia, codifica e quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto, con dimostrazione del rispetto dei limiti delle 5,00 t/giorno e 50,00 t/anno, con comunicazione alle Autorità Competenti;*
- o *effettuare uno studio di Impatto acustico previa esecuzione di misure fonometriche nelle condizioni di esercizio a regime con riferimento ai ricettori sensibili, da trasmettere alle Autorità Competenti;*
- o *eseguire il rilievo delle emissioni in atmosfera, nelle condizioni di esercizio a regime, ai sensi della normativa vigente (LR 16 aprile 2015, n. 23, "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17", e D.Lgs. 152/06 e smi) e trasmettere i risultati alle Autorità Competenti.*
- o *comunicare alle Autorità Competenti la messa in opera dei pretrattamenti di macinazione, indicati come opzionali, sui rifiuti in ingresso, indicando i presidi di contenimento ed abbattimento delle emissioni in atmosfera ed i relativi rilievi istantanei in sito con la evidenza del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;*
- o *rispettare le indicazioni presenti nel PMeC approvato;*
- o *sia data evidenza, nell'ambito di un Piano di Monitoraggio Ambientale, delle emissioni acustiche, degli inquinanti in atmosfera e delle ricadute al suolo, verso i ricettori sensibili presenti nell'intorno delle stabilimento, durante il periodo di funzionamento.*

Si rammenta che il presente parere si riferisce alla valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale dell'intervento in argomento, unicamente nelle dimensioni di impianto di ricerca e sperimentazione, e non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione necessaria ai fini del legittimo esercizio."

20. Con nota prot. n. AOO_089/13648 del 15.12.2016, il Servizio VIA/VInCA ha trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 06.12.2016, informando la società che - ai sensi dell'art. 15 co.3 della L.R. 11/2001 - avrebbe potuto fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dello stesso ed ha convocato Conferenza di Servizi per il giorno 11.01.2017, posticipata - con nota prot. n. AOO_089/150 del 10.01.2017 - alla data odierna. Con la medesima nota, il Servizio VIA/VInCA, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 14 co. 1 della L.R. 11/2001:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

- o ha informato della necessità di ricevere, prima dell'emissione del proprio provvedimento, il parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compatibilità paesaggistica/autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- o ha invitato il Gestore del SIC IT9120007 "Murgia Alta" a fornire il proprio parere di competenza.

Il Servizio VIA/VinCA della Regione Puglia, con riferimento alle disposizioni di cui all'art.15 co.3 della L.R. 11/2001, evidenzia che la società non ha trasmesso controdeduzioni al parere del comitato espresso nella seduta del 06.12.2016 ed acquisito al prot. della Sezione Autorizzazione Ambientali n. AOO_089/13349 del 06.12.2016.

21. Con nota prot. n. 1143 del 11.01.2017, ARPA Puglia DAP BARI ha richiesto "un rinvio della conferenza di Servizi" fissata per il giorno 11.01.2017. La stessa era già posticipata al giorno 26.01.2017 con nota prot. n. AOO_089/150 del 10.01.2017.

22. Con nota prot. n. 1954 del 25.01.2017, all.1 al presente verbale per farne parte integrante, il Comune di Gioia del Colle ha espresso "*parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio per l' esercizio di un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Gioia del Colle (BA), fg. 31 p.la 311, atteso che nella fattispecie trattasi di realizzazione di impianto che non comporta aumenti di volumetria urbanistica. Il predetto parere favorevole è inoltre condizionato alla non nocività dell'attività considerato che l'impianto risulta ubicato nelle immediate vicinanze dell'abitato.*"

Nel corso dello svolgimento della seduta della odierna CdS sono acquisiti i seguenti ulteriori pareri definitivi, allegati al presente verbale per farne parte integrante:

- ARPA DAP Bari, prot. n. 4384 del 26.01.2017, all.2 al presente verbale per farne parte integrante.

In relazione al primo capoverso del parere ARPA, relativo al quadro autorizzativo, la società rappresenta che i test sui rifiuti pericolosi sono stati svolti ante 2014. Come già chiarito in sede di 1 Conferenza di Servizi, la società ribadisce che l'impianto è in esercizio in forza della D.G.P. n.370 del 20.12.2005, che ha autorizzato al trattamento di rifiuti pericoli e non pericolosi. Solo a valle della D.D. 1436/2014 è stata subordinata la prosecuzione della attività di sperimentazione sui rifiuti pericolosi all'espletamento della procedura di VIA. Per cui dal 2006 al 2013 l'impianto ha tratto rifiuti pericolosi e non pericolosi. Da allora alla data odierna ha trattato solo rifiuti non pericolosi.

In merito alla richiamata autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.Lgs.152/2006, la società dichiara che l'impianto in epigrafe non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. richiamato. ARPA precisa che il riferimento all'autorizzazione ex art. 269 deriva da quanto riportato nella SNT trasmessa dalla società. La società dichiara che quanto contenuto nella SNT è un refuso correlato alla circostanza che nella precedente disposizione normativa la attività di ricerca e sperimentazione era normata dal co. 14 dell'art.269, mentre oggi è disciplinata dall'art. 272 co.1 lett. jj) Allegato IV parte I della Parte V del D.Lgs. 152/2006. Specifica inoltre che ITEA suddivide alcuni spazi funzionali alle attività di ricerca con il CCA di Ansaldo e che il camino E23 è destinato esclusivamente all'attività di ricerca e sviluppo ed è di proprietà del CCA. L'impianto ITEA è convogliato nel camino E23 su indicazione della prima autorizzazione. Il camino può servire sempre e solo un impianto, sebbene vi sia un collegamento di più impianti. Tali collegamenti, comunque, fisicamente e tecnologicamente non consentono l'impiego simultaneo del camino da parte degli impianti ad esso collegati, che viene impiegato per un impianto alla volta.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

La società richiama quanto contenuto nella D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 43 del 03.02.2009. La società richiama inoltre le precisazioni fornite al p.to 5 del documento di riscontro alle richieste dal Comitato Reg.le VIA, espresso nella seduta del 06.12.2016.

In merito a quanto riportato relativamente alla "questione dell'ossigeno di riferimento", la società evidenzia che il problema è legato all'assenza dell'80% di azoto. Pertanto sarebbe più corretto riferirsi, invece che alla concentrazioni, ai bilanci di massa per stimare realmente il peso degli inquinanti in uscita dall'impianto. Considerato l'impiego di ossigeno puro, la normalizzazione delle specie diventa non fattibile e pertanto difficile è rapportare le analisi ai limiti normativi prescritti. Viene rappresentato che il D.Lgs. 251/006 riporta le tabelle anche con riferimento al peso nel tempo piuttosto che peso su volume. Il primo essendo rapportato ad un tempo non risente dell'assenza dei volumi di azoto.

In merito alla frase conclusiva riportata nel parere ARPA, la conferenza ritiene che il "non consigliare di procedere ad ulteriore autorizzazione per sperimentazioni di questo tipo", espresso sulla scorta delle "criticità evidenziate nel corso delle attività condotte da ARPA" sull'impianto e risalenti ad ultimo al 2009, non possano ritenersi surrogate da motivazioni valide, atteso il tempo risalente delle indagini svolte da ARPA e le successive autorizzazioni ottenute dall'Impianto, con le relative attività di monitoraggio e controllo.

La Città Metropolitana di Bari rileva contraddizioni in termini all'interno del parere, che prende in considerazione dati risalenti - ad ultimo - agli anni 2009, e non tiene conto delle successive sperimentazioni autorizzate con campagne di monitoraggio, le cui risultante sono state comunicate anche ARPA e da questa mai contestate. Nello stesso parere impone prescrizioni gestionali, concludendo però negativamente.

In merito alle modalità di monitoraggio delle emissioni, viene evidenziata dalla società la difficoltà di acquisire campionamenti con la strumentazione "convenzionale" e ordinarie modalità operative, a causa dell'umidità e delle particolari condizioni di emissioni al camino. Pertanto è necessario, per l'acquisizione dei campioni, avere a disposizione strumentazione e modalità di campionamento idonee e dedicate.

La Città Metropolitana di Bari evidenzia l'opportunità, e la conferenza concorda, che - ove non fosse nella disponibilità di ARPA effettuare tale tipologia di rilevamenti, gli stessi possano essere eseguiti da un Ente terzo pubblico certificato- indicato da ARPA, con oneri a carico della Società.

La società, con riferimento alla relazione da presentare entro il termini di 21 giorni dall'inizio delle attività come da autorizzazioni precedenti, si impegna a trasmettere agli Enti entro 30 giorni (e non più 21 giorni) tale relazione, al fine di informare sulla tipologia di rifiuti ed attività che saranno condotte. Si impegna altresì a trasmettere con tempestivo anticipo, e comunque non inferiore ad una settimana, i giorni di funzionamento dell'impianto, anche al fine delle eventuali attività di controllo da parte di ARPA o di Ente Terzo pubblico indicato da ARPA.

La Città Metropolitana di Bari deposita il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale ex art. 5 L.R. n. 30/86, all.3 al presente verbale per farne parte integrante, nel quale è rilasciato parere favorevole all'istanza di proroga delle attività autorizzate con D.D. 1426/2014 per la sperimentazione programmata solo ed esclusivamente sui rifiuti non pericolosi, con prescrizioni.

La Città Metropolitana di Bari, si dichiara favorevole al coordinamento dei procedimenti. Il Servizio VIA/VinCA rappresenta la necessità di ricevere da parte della Città Metropolitana di Bari la

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

determinazione ex 211 con il nulla osta espresso a che il provvedimento di VIA faccia luogo anche all'autorizzazione.

La Città Metropolitana di Bari si rende disponibile a trasmettere quanto richiesto, ritenendo che il procedimento coordinato dalla Regione Puglia, in considerazione della nota MATTM prot. 891 del 20.01.2017 nonché del procedimento di VIA espletato, sia modificativo dell'autorizzazione D.D. 1426/2014. Pertanto il provvedimento di VIA farà luogo all'autorizzazione ex 211, la cui validità - con riferimento al conteggio di cui alle tempistiche previste dal co.2 del richiamato articolo, partirà ex novo dall'emissione del provvedimento (nuovo provvedimento autorizzativo ex art. 211 D.LG. 251/2006).

La conferenza condivide.

ARPA rappresenta che il proprio parere è stato emesso per il solo procedimento di VIA, come da oggetto della convocazione della Conferenza.

Il Servizio VIA/VinCA della Regione Puglia, in merito, richiama la nota prot. AOO_089/12498 del 16.11.2016.

La società deposita il rinnovo dell'Attestazione di rinnovo Periodico di Conformità Anticendio.

Il presidente fa una sintesi dei pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento:

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. n. 6908 del 23.05.2016: "*l'aria dell'impianto specificato in oggetto, così come rappresentata nell'elaborato grafico T.1 "Mappa catastale - Ortofoto", consultabile sul portale Istituzionale di codesta Amministrazione regionale ... (omissis) ..., non è soggetta ai vincoli di competenza di questa Autorità di Bacino*".
- Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13349 del 06.12.2016: "*... (omissis) ... questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale favorevole per la modifica proposta, con le seguenti prescrizioni: ... (omissis) ...*"
- Comune di Gioia del Colle, prot. n. 1954 del 25.01.2017: "*... (omissis) ... parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio... (omissis) ... Il predetto parere favorevole e inoltre condizionato alla non nocività dell'attività considerato che l'impianto risulta ubicato nelle immediate vicinanze dell'abitato.*"
- ARPA DAP Bari, prot. n. 4384 del 26.01.2017.

Il presidente evidenzia che non risulta pervenuto il contributo da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ed il relativo parere obbligatorio e vincolante ex NTA del PPTR.

Vengono richiamati i contenuti delle note del Servizio VIA/VinCA della Regione Puglia prot. n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, ribaditi ad ultimo nella nota prot. AOO_089/13648 del 15.12.2016, in cui è data evidenza delle necessità del Servizio di ricevere il parere obbligatorio e vincolante di accertamento di compatibilità paesaggistica/autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ed il parere di competenza del Gestore del SIC IT9120007 "Murgia ALTA", come da risultanze della prima conferenza di Servizi Svoluta, di cui si riporta uno stralcio:

"Relativamente alla VinCA, si prende atto che ai sensi della D.G.R. 304/2006, la società ha compilato e trasmesso la scheda di cui al paragrafo 3 dell'Allegato Unico alla richiamata DGR finalizzata alla procedura di screening - Livello I, volto alla individuazione delle implicazioni potenziali sul sito Natura 2000 IT9120007 "Murgia Alta", sito circa 1,5 km dall'impianto. Allo scopo sarà coinvolto l'Ente Gestore del SIC al



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VINCA

fine di acquisirne il contributo istruttorio/ parere di competenza. In considerazione della distanza esistente tra l'impianto e la perimetrazione del Parco dell'Alta Murgia, non si rinvengono profili di competenza dell'ente gestore di quest'ultimo.

Atteso che dalla cartografia PPTR non risultano interferenze con Beni Paesaggistici e/o Ulteriori contesti Paesaggistici, così come definiti dalla NTA del PPTR, in merito alla interferenza dell'impianto con le perimetrazioni di cui al PUTT (dell'Ambito Territoriale Esteso di Tipo "C" e ATD "Emergenza architettonica Villa Cassano"), atteso quanto disposto all'art. 1.03 co.6 delle NTA del PUTT, la CdS chiede:

alla società se per l'impianto esistente, ha ottenuto Autorizzazione Paesaggistica ai sensi delle NTA del PUTT. La società dichiara di non aver richiesto Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del PUTTp.

alle Autorità competenti in materia di paesaggio di chiarire se sia necessaria o meno l'Autorizzazione paesaggistica/compatibilità paesaggistica per il progetto in valutazione.

Allo scopo sarà coinvolto, ai sensi dell'art.1 della L.R. 19/2015, l'Assetto al Territorio della Regione Puglia al fine di acquisirne il contributo istruttorio/ parere di competenza in merito."

La Conferenza di Servizi:

- considerata l'istanza trasmessa in data 23.12.2015, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. 17493 del 28.12.2015, con cui la società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ha trasmesso "Domanda di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di un Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" applicata ai rifiuti pericolosi e nonpericolosi", al fine di estendere "anche su partite di rifiuti pericolosi" le attività di sperimentazione condotte nell'impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento "AC BoylersSpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), e catastalmente ricadente al Fg.31 p.la 311.
- dato atto delle risultanze istruttorie riferite alla documentazione trasmessa dalla società in prima istanza e con successive note, tutti acquisite in atti del procedimento e pubblicate sul Portale Ambiente della Regione Puglia;
- considerati i pareri espressi ed i contributi istruttori resi nel corso del procedimento dagli Enti competenti in materia ambientale e tutela della salute pubblica;
- considerati i pareri pervenuti dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento;
- alla luce delle scansioni procedurali sino ad oggi svolte, in atti del procedimento;

conviene, per ciò che attiene la valutazione ambientale, di esprimere giudizio di compatibilità ambientale favorevole per l'intervento proposto.

Il presidente evidenzia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.7 della L.R. 11/2001, la necessità di ricevere il contributo da parte della Città Metropolitana di Bari e relativo nulla osta a che il provvedimento di VIA, conseguente le decisioni assunte in sede di odierna, faccia luogo alla nuova autorizzazione ex art. 211 del d. LGa. 152/2006.

Il presidente evidenzia, altresì, che non essendo pervenuto il contributo da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ed il relativo parere obbligatorio e vincolante ex NTA del PPTR, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 co.1 della L.R. 11/2001, nelle more dell'acquisizione dello stesso, il provvedimento di VIA non potrà essere emesso.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

Viene inoltre ribadita la necessità di ricevere il parere di competenza del Gestore del SIC IT9120007 "Murgia ALTA", come da risultanze della prima conferenza di Servizi Svolta.

I lavori della odierna Conferenza dei servizi si concludono alle ore 14:50.

Letto, confermato e sottoscritto.



Comune di Gioia del Colle

Città Metropolitana di Bari
www.comune.gioiadelcolle.ba.it
urbanistica.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
 piazza Margherita di Savoia n°10 - fax 0803494218
 C.F.: 82000010726 P.I.: 02411370725

Area 7 -Territorio-
 Ripartizione Tecnica
 prot. N° 1964

Gioia del Colle 25 GEN 2017

Invio a mezzo pec

ALLA REGIONE PUGLIA
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
 Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
 Sez. Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VINCA
 Via Delle Magnolie N° 8
 PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 210: ITEA Spa. Procedimento di VIA per l'esercizio di un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Gioia del Colle (BA), fg. 31 p.la 311.

In relazione al procedimento di VIA in oggetto indicato si rileva che l'intervento ricade in zona omogenea D1 "Zona Industriale" del vigente prg. Ai sensi dell'art. 15 delle NTA allegate al PRG " tali zone sono destinate all'insediamento di complessi produttivi con esclusione di quelle nocive di qualsiasi genere".

Si rileva altresì che l'area di intervento non ricade in nessun dei vincoli di natura paesaggistica previsti dal PPTR approvato con deliberazione G. R. n° 176 del 16/02/2015.

Tanto rilevato si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio per l'esercizio di un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Gioia del Colle (BA), fg. 31 p.la 311, atteso che nella fattispecie trattasi di realizzazione di impianto che non comporta aumenti di volumetria urbanistica.

Il predetto parere favorevole è inoltre condizionato alla non nocività dell'attività considerato che l'impianto risulta ubicato nelle immediate vicinanze dell'abitato.

IL DIRETTORE DI AREA
 (Ing. Raffaele Vito Cassandro)



IL SINDACO
 (Dot. Daniela Lucilla)

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 26/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
Fax 080 5539344
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche
e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VINCA
BARI

PEC: servizio_rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

p.c. ARPA Puglia
Direzione Scientifica

Oggetto: ID VIA 210: ITEA SpA – Procedimento di VIA per l'esercizio di un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Gioia del Colle (BA), Fg. 31 p.la 311.

Conferenza di Servizi del 26/01/2017

Con la presente, si trasmette il parere in allegato.

Distinti saluti.

il Direttore del DAP di Bari

f.f. Dr.ssa Marina MARIANI

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 26/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
Fax 080 5539344
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Al Direttore del Dipartimento DAP Bari
Sede**

CORRISPONDENZA INTERNA

Oggetto: ID VIA 210: ITEA SpA – Procedimento di VIA per l'esercizio di un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Gioia del Colle (BA), Fg. 31 p.lla 311.

Conferenza di Servizi del 26/01/2017

In riferimento alla procedura in oggetto, si esprimono le prime considerazioni per quanto di competenza.

In premessa si chiedono chiarimenti sul quadro autorizzativo, in quanto dalle dichiarazioni del proponente si evince che l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si riferisce a rifiuti speciali non pericolosi e che il passaggio alla procedura di VIA era previsto nel caso di trattamento di rifiuti speciali pericolosi. Tuttavia risulta come dichiarato dallo stesso proponente a pag. 38/41 del documento "RSIA.1 Sintesi non tecnica - 09/2015" che nel corso degli anni sono state eseguite sperimentazioni anche su rifiuti pericolosi.

Riguardo al comparto ambientale aria, si riporta di seguito il parere specialistico dell'UOC CRA Prot. n. 4228 del 25/01/2017.

In riferimento alla pratica in oggetto, avendo preso visione della documentazione messa a disposizione, si osserva quanto segue, per quanto di competenza di questo servizio.

Premessa

L'impianto in oggetto è co-insediato all'interno del complesso industriale ex "Termosud SpA", ora di proprietà della società "AC Boylers SpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), facente parte, come "ITEA Spa", del gruppo "Sofinter SpA". Il prototipo oggetto del procedimento è un impianto basato sulla tecnologia brevettata di ossicombustione "flameless", a pressione, denominata "ISOTHERM Pwr®" da 5MWt ed esercito per effettuare prove pilota di combustione di diverse tipologie di rifiuti, in forza dell'autorizzazione ex art.211 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., rinnovata con D.D. Servizio Ambiente della



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
Fax 080 5539344
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Bari 26/02/2014 n.1436, nella quale è stata prevista la necessità di conseguire il parere sulla Valutazione d'Impatto Ambientale e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

L'impianto è rimasto lo stesso del 2004, allora chiamato "DISMO", ed è dotato di camera di combustione alimentata con rifiuti pericolosi e non, con circuito di recupero calore da 5 MWt (T di esercizio > 1.300°C), sistema di alimentazione dei combustibili ausiliari, sistema di alimentazione comburente (ossigeno puro), sistema di trattamento emissioni (bicarbonato di sodio/carbone attivo in polvere + filtro a maniche + colonna di lavaggio ad umido + condensazione).

I controlli pregressi di ARPA Puglia sull'impianto in oggetto

Ai fini di un inquadramento complessivo delle questioni ambientali legate all'impianto si descrivono sinteticamente nel seguito i risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso lo stabilimento della società Ansaldo Caldaie di Gioia del Colle (BA), in cui Arpa è stata diverse volte coinvolta, in passato, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.




Figura 1 - Impianto di termodistruzione "flameless" - Gioia del Colle

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 26/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
 U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
 Fax 080 5539344
 PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Le campagne di controllo, consistite nel campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera e nelle analisi indirizzate a determinare inquinanti gassosi, particolato, microinquinanti organici ed inorganici, hanno seguito questo calendario negli anni:

- 3 e 6 ottobre 2006
- 6 ÷ 8 febbraio 2007
- 22 e 23 aprile 2008
- 5 e 6 marzo 2009

Va subito chiarito che nel corso delle prove sperimentali effettuate, per diverse tipologie di rifiuto trattato, si sono riscontrate alcune criticità. In particolare, la variabilità dei dati emissivi durante le campagne, unitamente ad alcune criticità riscontrate nel funzionamento (es. rottura dei filtri a maniche, anomalia all'impianto a bicarbonato) hanno evidenziato una certa variabilità nelle performance ambientali dell'impianto, oltre ad alcune caratteristiche emissive costanti (v. valori elevati di NOx), che pongono la questione dello stretto monitoraggio e controllo del processo e degli effluenti.

Una sintesi dei risultati è riportata in Allegato I al presente parere.

E', altresì, da evidenziare la questione dell'ossigeno di riferimento¹ che per l'impianto in questione è considerabile *sui generis* rispetto alla maggioranza degli impianti esistenti, tant'è che la formula riportata dalla normativa si riferisce ad un flusso di aria al 21% di O₂, mentre l'impianto utilizza ossigeno puro.

S.I.A. - Quadro di riferimento ambientale (RSIA 4.1 rev.1)

Per stessa dichiarazione del proponente gli impatti principali di cui tener conto nella valutazione ambientale sono relativi ai rilasci in atmosfera e allo scarico delle acque meteoriche trattate all'interno dell'impianto.

Tuttavia, considerando che l'impianto sperimentale è generalmente esercito per pochi giorni all'anno (10 giorni circa), non è tanto un problema di interferenza dell'opera in

¹ Le concentrazioni misurate sono state riportate senza alcuna correzione, poiché il riferimento all'ossigeno e il relativo calcolo dei parametri in emissione previsto dalla legislazione non è applicabile su questo impianto in quanto l'utilizzo di ossigeno puro quale comburente all'interno dell'inceneritore comporta un contenuto nei fumi dello stesso prossimo al normale contenuto in aria (21%), facendo tendere all'infinito il fattore di calcolo del riferimento legislativo.

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 28/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
Fax 080 5539344
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

progetto con la qualità dell'aria nel territorio in cui insiste l'impianto sperimentale - vedasi in proposito lo studio modellistico ad hoc² (che tuttavia è stato effettuato prendendo in considerazione i soli inquinanti PTS e NOx) - quanto un problema legato all'eventuale rilascio di microinquinanti organici ed inorganici in atmosfera, appunto, concentrati in un breve periodo (con riferimento alle criticità di processo e ai dati pregressi constatati da ARPA e riportati in allegato I al parere).

Pertanto, a parere dello scrivente servizio, l'impianto in oggetto, nel caso fosse autorizzato, dovrebbe essere costantemente monitorato e controllato sia in termini di stabilità di processo, compresa l'efficienza dei presidi ambientali preposti al trattamento fumi, sia in termini di monitoraggio delle emissioni adottando misure in continuo (v. Tab.15 par. 6.1 - Campionamento aeriformi), laddove possibile, e aumentando ad almeno n. 3 i campioni minimi previsti per il campionamento manuale, per campagna sperimentale. Si ritiene necessario, inoltre, che le date di esercizio dell'impianto e di campionamento vengano preventivamente comunicate alle AA.CC. e agli EE.CC., con congruo anticipo.

Si ritiene necessario, altresì, per quanto riguarda le fasi di preparazione dei rifiuti da trattare termicamente, di adottare tutti gli accorgimenti utili e previsti dalla LR 23/2015³ per le emissioni diffuse. Si evidenzia anche che, qualora autorizzata, l'azienda dovrà essere soggetta alla compilazione annuale del Catasto delle Emissioni Territoriali (C.E.T.), ai sensi della DGR Regione Puglia n. 180 del 19.02.2014. Detta compilazione dovrà avvenire secondo le procedure di ARPA Puglia disponibili sul portale web dedicato⁴.

In ogni caso, date le criticità evidenziate nel corso delle attività pregresse sull'impianto in questione, comunicate alle AA.CC. e ai soggetti interessati, questo servizio non ritiene consigliabile procedere ad ulteriori autorizzazioni per sperimentazioni di questo tipo.

² Elaborato predisposto sulle ricadute al suolo del complesso produttivo "AC Boylers SpA", "Centro Combustione Ambiente srl" e "ITEA SpA".

³ Tutti i processi di lavazione che comportano emissioni odorogene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace

⁴ <http://www.cet.arpa.puglia.it/>

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 26/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
Fax 080 5539344
PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore

Ing. Emiliano Altavilla (CTPE UOS Imp. e R.I.)

Il Dirigente dell'UOS Imp. e R.I.

Ing. Michele Gesualdo

Il Direttore dell'UOC Servizio Territoriale

f.f. Dott.ssa Marina Mariani

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 26/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
 U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
 Fax 080 5539344
 PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Allegato al parere monotematico protocollo n. 4228 del 25/01/2017

ALLEGATO I – Sintesi risultati di Monitoraggio e Controllo

2a PROVA DISMO II ANSALDO GIOIA DEL COLLE 8 febbraio 2007 - CER 07.02.08										
giorno di campionamento	NOx (mg/Nm ³) come NO2	CO (mg/Nm ³)	IPA (ng/Nm ³)	PCDD/PCDF (ngTE/Nm ³)	PCB (ng/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	Polveri (mg/Nm ³)	TOC (mg/Nm ³)	O2 medio misurato (mg/Nm ³)
08/02/2007 (ARPA PIEMONTE)	1046,5	8,6	7,28	0,00761	17,2	/	/	1° camp. = 43,3; 2° camp. = 31,9; 3° camp. = 88,8	/	20
08/02/2007 (ANSALDO)	804,3 (12,30-20,00)	0,2	/	0,000157	/	1,5	1,9	PM2.5: 490 microg/m ³	0,6	19,5
LIMITI DPR 133/05:	200	50	10000	0,1	/	10	50	10	10	

Figura 2 – Risultati prove del 2007; si evidenziano superamenti per NOx e polveri (attenzione anche ai dati di PCB)

giorno di campionamento	Tl (mg/Nm ³)	Cd (mg/Nm ³)	tot (Cr, Ni, Pb, As, V, Sb, Co, Mn, Cu)	Hg (mg/Nm ³)
06/02/2007 (ARPA PIEMONTE)	<0,011	<0,011	0,95	0,023
07/02/2007 (ARPA PIEMONTE)	<0,011	<0,011	0,82	0,011
LIMITI DPR 133/05:	0,05	0,05	0,5	0,05

Figura 3 – Risultati delle prove del 06 e 7 febbraio 2007; si evidenziano superamenti per la sommatoria di alcuni metalli pesanti

4a PROVA DISMO II - ANSALDO GIOIA DEL COLLE - 22-23/04/08 – Rifiuto CER 19.08.14, MICROINQUINANTI				
giorno di campionamento	IPA (ng/Nm ³)	PCDD/PCDF (ngTE/Nm ³)	PCB tot. (ng/Nm ³)	Polveri totali (mg/Nm ³)
22/04/08	142,25	0,287	133,8	N.D.
23/04/08	195,17	0,017	36,0	8,6
LIMITI DPR 133/05 (ng/Nm ³)	10.000	0,1	/	10

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 28/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
 U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
 Fax 080 5539344
 PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Figura 4 – Risultati prove del 22 e 23/4/2008; si evidenzia un superamento del valore limite per le diossine del 22.04.2008

4a PROVA DISMO II - ANSALDO GIOIA DEL COLLE - 22-23/04/08 – Rifiuto CER 19.08.14 - METALLI POLVERI TOTALI				
giorno di campionamento	Tl + Cd (mg/Nm ³)	tot (Cr, Ni, Pb, As, V, Sb, Co, Mn, Cu) (mg/Nm ³)	Hg (mg/Nm ³)	Polveri totali (mg/Nm ³)
22/04/2008 (FQ9)	0,0008	0,24	N.D.	N.D.
23/04/2008 (FQ10)	0,0008	0,88	N.D.	8,6
23/04/2008 (FQ12)	N.D.	N.D.	0,0008	N.D.
LIMITI DPR 133/05:	0,05	0,5	0,05	10

Figura 5 - Risultati delle prove del 22-23 aprile 2008; si evidenzia un superamento per la sommatoria di alcuni metalli del 23.04.08

prova del 22/04/2008

ore	H2O [%]	O2 [%]	CO2 [%]	SO2 mg/Nm3	TOC mg/Nm3	NOx [mg/m3]	CO [mg/m3]
12:30	66,65	8,09	20,41	138,09	0,81	1010,17	<5
13:00	67,72	7,86	20,75	55,27	0,63	782,60	<5
13:30	65,99	8,38	20,32	78,57	0,56	916,21	<5
14:00	66,14	7,31	21,00	84,42	0,53	1050,57	<5
14:30	65,92	7,38	21,20	68,71	0,52	980,84	<5
15:00	65,89	7,47	20,92	61,94	0,53	1018,04	<5
15:30	66,94	7,29	21,32	69,93	0,56	1111,25	<5
16:00	67,42	7,67	20,97	80,68	0,58	1056,45	<5
16:30	66,25	8,34	20,18	80,17	0,61	1026,32	<5
17:00	65,51	8,11	20,24	95,70	0,62	1070,03	<5
17:30	65,77	8,24	19,84	108,28	0,64	974,13	<5
18:00	65,68	8,42	19,52	92,57	0,65	989,94	<5
18:30	65,67	8,47	19,44	91,57	0,69	1195,35	<5
19:00	65,68	8,37	19,45	82,84	0,69	1191,79	<5
19:30	65,51	8,27	19,36	81,10	0,62	1262,11	<5
20:00	65,20	8,21	19,58	86,85	0,73	1204,08	<5
20:30	66,47	8,10	19,86	117,55	0,78	832,62	<5
MEDIA	66,11	7,99	20,25	83,51	0,62	1041,27	
limiti 133/05				50,00	10,00	200,00	50,00

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0004384 - 32 - del 28/01/2017 - SDBA



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di BARI
 U.O.C. Servizio Territoriale

Via Oberdan 18/E, 70126 Bari
 Fax 080 5539344
 PEC: dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

prova del 23/04/2008

semiore	H2O	O2	CO2	SO2	TOC	NOx(mg/m3)	CO(mg/m3)
	(%)	(%)	(%)	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3
11:30	65,54	7,45	21,62	562,63	0,79	1304,85	<5
12:00	64,97	7,33	21,93	465,20	0,81	1597,61	<5
12:30	65,26	7,43	21,51	391,39	0,88	1628,24	<5
13:00	65,96	7,28	20,90	381,68	0,74	1622,16	<5
13:30	61,18	10,63	18,22	278,29	0,81	1349,24	<5
14:00	44,95	18,02	14,70	80,28	1,41	854,92	<5
14:30	49,54	9,98	18,34	20,91	0,81	438,18	<5
15:00	49,74	9,51	18,35	17,10	0,81	481,04	<5
15:30	49,71	10,04	18,08	15,39	0,64	558,83	<5
16:00	49,42	10,77	17,69	13,65	0,69	569,73	<5
16:30	50,04	8,98	18,58	10,58	0,53	439,17	<5
17:00	55,41	10,75	19,40	66,81	0,48	904,58	<5
17:30	58,80	8,93	18,69	300,29	0,58	753,82	<5
18:00	61,29	7,32	19,84	138,39	0,44	630,83	<5
18:30	60,82	7,95	19,66	332,85	0,56	455,82	<5
19:00	61,14	7,62	19,78	492,88	0,58	640,21	<5
MEDIA	57,11	9,37	19,20	222,89	0,70	889,33	
limiti 133/05				50,00	10,00	200,00	50,00

Figura 6 - Risultati delle prove del 22-23 aprile 2008; superamenti valori emissioni per SO2 e NOx

PROVA DISMO II - ANSALDO GIOIA DEL COLLE - 5-6/3/09						
giorno di campionamento	NOx (mg/Nm ³) come NO ₂	CO (mg/Nm ³)	CO ₁ (%)	SO ₂ (mg/Nm ³)	Polveri totali (mg/Nm ³)	O ₂ (%V/V)
5/3/09	830,25	14,375	>20	1209,78	10,5	15,98
6/3/09	582,2	10,375	>20	154,44	7,6	21,7
LIMITI D.Lgs. 133/05	200	50	10	50	10	/

Figura 7 - Prove sperimentali del 5-6/03/2009; superamento del valore limite per le polveri totali il giorno 5/3/2009 e per NOx e SO2 per il 5 e il 6/3/2009

Allegato n. 2
 art. verbale del
 35.01.2017

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

Via Positano, 4 – 70121 Bari

XXXXXXXXXXXX

COMITATO TECNICO PROVINCIALE EX ART. 5 L.R. N. 30/86

SEDUTA DEL 25/01/2017

Oggetto: ITEA S.p.A. - Parte IV Impianto per attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi mediante un reattore di dissociazione molecolare situato presso lo stabilimento sito in via Milano km. 1,600 in Gioia del Colle (BA) – Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamato il precedente parere di questo Comitato espresso durante la seduta del 19/7/2016 che sospendeva il procedimento in attesa di alcuni chiarimenti tecnici ed amministrativo-procedimentali ed il successivo parere del 28/11/2016 che chiariva i contenuti del citato parere del 19/7/2016 alla luce delle missive intercorse tra la Ditta e l'Autorità competente si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia che, sulla scorta della documentazione messa a disposizione del Comitato, ed in particolare della nota di chiarimenti del MATTM del 23/1/2017 prot. 7944, nonché dalle interlocuzioni con il Servizio Ambiente il quale ha confermato:

- la natura della determinazione dirigenziale 1436 del 26/2/2014 quale nuova autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- la verifica dei risultati raggiunti dalla sperimentazione effettuata nel biennio 2014-2015 trasmessi dalla Ditta con nota prot. 65661 del 15/5/2015;


questo Comitato ha provveduto all'esame della pratica assegnata.

Pertanto alla luce della documentazione acquisita da questo Comitato, si esprime **parere favorevole** sull'istanza di proroga delle attività autorizzate con d.d. 1436/2014 per la sperimentazione programmata solo ed esclusivamente sui rifiuti non pericolosi, prescrivendo alla Ditta la trasmissione della seguente documentazione al Servizio Ambiente:

- Analisi sintetica del rischio sanitario ex art. 211 c. 4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con approfondimento sulle misure adottate per potenziali incidenti e situazioni di emergenza, anche in considerazione dell'eventuale applicazione della normativa Seveso;

- Considerazioni di dettaglio sulla merceologia dei CER da trattare integrate eventualmente da simulazioni quantitative e qualitative delle operazioni che saranno espletate.


Ing. Giuseppe DELEONIBUS




Dott. Francesco GUNGOLO

Dott.ssa Ezia I. LEANTE

Ing. Antonella LOMORO



Prof. Ing. Gennaro RANIERI



Ing. Claudio SGARAMELLA



Ing. Mario SISTO

~~m ante.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0000891.2017-01-01MBA RGP~~



zia,Impianti termici.Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

PG 0007944 del 23/01/2017

Flusso: Entrata

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Città metropolitana di Bari
Servizio edilizia, impianti termici e tutela e
valorizzazione dell'ambiente

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Disciplina dei procedimenti di autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione –
Richiesta chiarimenti

Con la nota prot. 16651 del 14-11-2016 la Città metropolitana di Bari ha inviato alla scrivente Direzione generale una richiesta di chiarimenti circa le procedure per l'autorizzazione di un impianto di ricerca e sperimentazione.

Nella nota viene chiesto di chiarire se un impianto di ricerca, presso il quale sono in corso attività di sperimentazione nel campo del trattamento dei rifiuti, autorizzato ad operare ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, su condizioni di esercizio contenute e specificate all'interno della suddetta autorizzazione, possa essere autorizzato a proseguire l'attività di ricerca per ulteriori periodi oltre quelli previsti dal suddetto articolo 211 o se sia possibile rilasciare nuove autorizzazioni allo stesso impianto ubicato nello stesso sito.

Con riferimento a quanto sopra specificato si rappresenta quanto segue: occorre dapprima richiamare l'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il quale al comma 2 stabilisce che la durata dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

Per il caso in specie è opportuno anche richiamare quanto stabilito dall'articolo 208 comma 11 del medesimo decreto legislativo il quale, in merito al contenuto delle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti, stabilisce, tra l'altro, che tale decreto deve contenere: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612

e-mail: RIN-UDC.@minambiente.it

e-mail PEC: DGRIN@PEC.minambiente.it

Pag.2/2

Si ritiene pertanto che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 211, comma 2, ovvero che la durata dell'autorizzazione di un impianto di ricerca e sperimentazione è di due anni prorogabili di altri due, in presenza delle condizioni meglio riportate al suddetto comma 2, qualora le condizioni sperimentali e di esercizio dell'impianto vengano modificate in misura tale da non essere più conformi a quelle previste e specificate nel decreto di autorizzazione precedentemente rilasciato, l'autorità competente, ancorché l'impianto sia ubicato nello stesso sito, potrà valutare, sulla scorta dei risultati scientifici conseguiti e delle potenzialità ambientali dei medesimi, l'opportunità di rilasciare un nuovo decreto di autorizzazione sempre ai sensi del medesimo articolo 211 del d.lgs. 152/06 e con le stesse condizioni di durata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.  Grillo)

MP



MOD. PIN 3 - 2014 RINNOVO PERIODICO

SCADENZA 17 NOV 2021

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F.
11852

Spazio per protocollo
P.N.T. 21065



AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

BARI
Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto ing. BASSIGNANO ALVISE ACHILLE
 domiciliato per la carica VIA MILANO KM. 1,600 70023 GIOIA DEL COLLE
 provincia BA 080/3480333 C.F. B S S L S C 4 9 L 0 1 D 6 8 0 A
 telefono 080/3480291 Info@lteaspa.com itea@certimprese.it
 fax Info@lteaspa.com itea@certimprese.it
 nella sua qualità di AMMINISTRATORE - LEGALE RAPPRESENTANTE
 dell'attività ITEA S.p.A.
 con sede in VIA MILANO KM.1,600 70023
GIOIA DEL COLLE BA 080/3480333
080/3480291 Info@lteaspa.com itea@certimprese.it
 fax Info@lteaspa.com itea@certimprese.it

responsabile dell'attività sotto specificata,
 consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
 dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

> l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,
 con la/e SCIA³ presentate il _____
 con C.P.I. _____
 rilasciato il _____ con prot. 0009972 - con scadenza il 31/10/2016
 Data presentazione _____
 relative o/o ricomprese all'attività principale di: SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL RECUPERO ENERGETICO
 Data presentazione _____
 sita in VIA MILANO KM.1,600 70023
GIOIA DEL COLLE BA 080/3480333
 Comune GIOIA DEL COLLE BA 080/3480333
 Individuata¹ al n./sotto classe/ cat. 1/C e comprendente anche le attività di cui al
 nn./sotto classe/ cat. 5/C 74/C

- > di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- > di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate o di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle Istruzioni di uso o manutenzione del fabbricante e/o installatore.

Allega "Asseverazione"⁵, a firma di professionista antincendio;

Sigla del responsabile dell'attività

¹ e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art. 11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n. 151.
³ Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.
⁵ Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

MOD. PIN 3 - 2014 RINNOVO PERIODICO

PAG. 2

Non allega "Asseverazione"⁶, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare in prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.

Attestato di versamento⁶ n. VCVL 0114 del 27/10/2016 intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di BARI (c.c.p. n° 377705) ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € 400,00 così distinte:

attività n.	nr.	Sottocl./categoria	descrizione dell'attività	importo
	1	1	C Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.	€ 200,00
	5	2	C Depositi di gas combustibili compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da > 10 mc. € 100	€ 100,00
	74	3	C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW €100	€ 100,00
				€
				€
				€

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare in corrispondenza:

Cognome		Nome	
Indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune Provincia
telefono	fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata

Giola del Colle, 20 OTT. 2016
 Data

[Firma]
 MTEA SPA

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione o per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega l/la sig. _____

_____ cognome _____ nome

domiciliata in _____ via - piazza _____

_____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

_____ telefono _____

_____ fax _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

6 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto.
 7 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A1/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 o la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

MOD. PIN 3 - 2014 RINNOVO PERIODICO

PAG. 3

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

RICEVUTA

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, io sottoscritto CAMPANELLA ANGELA
 addetto incaricato con qualifica di CT, rilascio ricevuto dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.

Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
 prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,
 debbono essere effettuate in conformità alle Istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data 11.04.2016 Prot. 21065  Firma Camparella Angela

Cognome BASSIGNANO	
Nome ALVISE ACHILLE	
nato il 01/07/1949	Firma del titolare <i>Alvisè Achille</i> ROMA 23 MAG 2019 Il SINDACO
(atto n. 00040 P. 1 S. ADD)	
a. FORTE (TV)	Impiegato/colab. Inglese/italiano
Cittadinanza ITALIANA	
Residenza ROMA VIA GIULIO LEONARDO NASCARI VIA VIA PIAS	
Stato civile CONIUGATO	
Professione INGEGNERE	
CONGIUNTI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura 1,75	
Capelli Brizzolati	
Occhi Castani	
Segni particolari	



MAGGIORANO
V.F. 101

Prat. N. 11852

Mod. 15 V.F.



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti: D.P.R. 01/08/2011 n° 151; D.Lg.vo 08/03/2006 n° 139; D.Lg.vo 09/04/2008 n° 81;
 Visto il certificato di prevenzione incendi - per attività 1/C (n. 2 attività) - 2/C - 5/B - 6/B (n. 2 attività) - 9/C -
 12/C (n. 2 attività) - 54/C - 58/C - 74/A (n. 4 attività) - 74/B - 74/C (n. 2 attività) - 5/C - 74/G - 36/B - dell'allegato I
 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 con scadenza 31/10/2016

Vista la segnalazione certificata di inizio attività - pos. 50250 - per attività 4/A dell'allegato I del D.P.R.
 01/08/2011 n° 151 (CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE S.R.L.)

Visto il verbale di visita tecnica effettuata in data 26/03/2015;

SI RILASCI

il presente CERTIFICATO con il quale si attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
 prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Attività 1.1, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 2.2, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 5.1, Categ. B dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 6.2, Categ. B dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 9.2, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 12.3, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 54.2, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 58.2, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 4.3, Categ. A dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.1, Categ. A dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.1, Categ. A dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.1, Categ. A dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.1, Categ. A dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.2, Categ. B dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.3, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 1.1, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 5.1, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.3, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 6.2, Categ. B dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 12.3, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 36.1, Categ. B dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151
 Attività 74.3, Categ. C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151

A ANSALDO CALDAIE S.P.A. (relativamente alle attività 1/C-2/C - 5/B-6/C-9/C-12/C-54/C-58/C-74/A
 (n.4) - 74/B-74/C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151)

A ITEA S.P.A. (relativamente alle attività 1/C-5/C-74/C dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151)

A CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE S.R.L. (relativamente alle attività 4/A-6/B-12/C-36/B-74/C
 dell'allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151)

Azienda, industria o deposito:

- STABILIMENTO INDUSTRIALE METALMECCANICO IN CUI SI IMPIEGANO GAS
 COMBURENTI CON QUANTITÀ GLOBALI IN CICLO SUPERIORI A 50 N MCH (N. 2 ATT. 1);
 CABINA DI DECOMPRESSIONE GAS METANO DI RETE (ATT. 2); DEPOSITO GPL IN
 SERBATOIO FISSO (ATT. 4); DEPOSITI DI OSSIGENO IN SERBATOI FISSI (2 ATT. 5/A);

RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA DEL GAS METANO (ATT. 6); OFFICINA PER SALDATURA METALLI UTILIZZANTE GAS COMBUSTIBILI E/O COMBURENTI, CON OLTRE 5 ADDETTI (ATT. 9); DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI PER USO INDUSTRIALE (ATT. 12); DEPOSITO OLIO LUBRIFICANTE (ATT. 12); DEPOSITO DI CARBONE VEGETALE (ATT. 36); OFFICINA MECCANICA CON LAVORAZIONE A FREDDO CON OLTRE 25 ADDETTI (ATT. 54); LABORATORIO CON DETENZIONE DI SORGENTI RADIOATTIVE (ATT. 58); IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE (8 ATT. 74) - IMPIANTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DENOMINATO "OSSIDAZIONE PRESSURIZZATA SENZA FIAMMA ISOTHERM", PER SMALTIMENTO RIFIUTI TRAMITE COMBUSTIONE

- sita nel Comune di Gioia del Colle Via Milano km 1,600

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

- gas metano di rete;

ANSALDO CALDAIE S.P.A.:

- mc 10 di olio lubrificante in contenitori chiusi;

CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE S.R.L.:

- deposito gas di sintesi (syngas) a mezzo n° 2 carri bombolai;

- n. 1 serbatoio fuori terra di ossigeno liquido da 50 mc alimentante i 2 turbogas per prove sperimentali;

- n. 1 serbatoio g.p.l. di tipo fuori terra da mc. 5,00;

- vernici, smalti e diluenti q.li 2;

- sylos carbone in polvere da 70 t;

- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da 25 mc gasolio;

- n° 2 serbatoi fuori terra da 500 mc cad. di oli combustibile;

- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da 38 mc di olio combustibile;

ITEA S.P.A.:

- rifiuti: solidi granulari, liquidi e gassosi (gas metano di rete)

- n. 1 serbatoio fuori terra di ossigeno liquido della capacità di 50 mc, alimentante il dissociatore molecolare di rifiuti;

Impianti o apparecchiature pericolosi:

ANSALDO CALDAIE S.P.A.:

- n° 1 caldaia da P = 153.150 Kcal/h con bruciatore di metano per riscaldamento fabbricato "produzione";

- n° 4 caldaie da 3.840.000, 3.840.000, 1.600.000, 1.600.000 Kcal/h con bruciatore di metano per riscaldamento "officina";

- n° 1 caldaia da P = 2.850.000 Kcal/h con bruciatore di metano per riscaldamento "direzione";

- n° 1 caldaia da P = 189.000 Kcal/h con bruciatore di metano per riscaldamento "manutenzione e magazzino";

- n° 1 caldaia da P = 554.800 Kcal/h con bruciatore di metano per riscaldamento "mensa, infermeria, portineria";

- cucina a metano per mensa aziendale e collettori con bruciatore di metano della pot. tot. di 222.000 Kcal/h muniti di rubinetti valvolati;

- n° 3 compressori aria a 7 atm. con impianto automatico di essiccazione aria;

- reparto di taglio e preparazione materiale;

- reparto meccanica - carpenteria;

- reparto saldatura;

- reparto tubisti;

- reparto pareti a membrana;

- officina manutenzione;

- vari punti saldatura ossiacetilenica con 10 bombole di O₂ e 10 di acetilene;

- n° 20 bombole di argon;

- 120 punti di saldatura elettrica;

- metanodotto interno aereo alimentante circa 220 punti di saldatura;

- forno a metano per curve "strette";

- n° 2 forni per trattamenti termici a metano di P = 3.000.000 Kcal/h cad.;

- n° 1 forno a metano per grosse tubazioni con P = 2.000.000 Kcal/h;

- officina manutenzione;
- vari punti saldatura ossiacetilenica con 10 bombole di O₂ e 10 di acetilene;
- n° 20 bombole di argon;
- 120 punti di saldatura elettrica;
- metanodotto interno aereo alimentante circa 220 punti di saldatura;
- forno a metano per curve "strette";
- n° 2 forni per trattamenti termici a metano di P = 3.000.000 Kcal/h cad.;
- n° 1 forno a metano per grosse tubazioni con P = 2.000.000 Kcal/h;
- forno di solubilizzazione a rulli di circa 4.000.000 Kcal/h a metano;
- n° 2 bunker per detenzione di sorgenti radioattive;
- impianto di "ossicombustione" senza fiamma, costituito da reattore per la sperimentazione della combustione di rifiuti (solidi granulari, liquidi e gassosi), alimentato da: ossigeno liquido, gasolio e gas metano;

CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE S.R.L.:

- n. 1 forno policombustibile (olio combustibile, metano, syngas) con P = 3 MW;
- centro combustione ambiente all'aperto (prova bruciatore) con relative caldaie della pot. 48 MW (Reburning) il tutto alimentato con olio combustibile - metano - carbone in polvere;
- n° 2 turbogas aventi potenzialità 3 MW cad. funzionanti l'uno in alternativa all'altro, alimentati a ossigeno e utilizzati per prove sperimentali;

ITEA S.P.A.:

- impianto di ricerca e sperimentazione denominato "ossidazione pressurizzata senza fiamma isotherm", per smaltimento rifiuti tramite combustione;

Superficie complessiva autorimessa

Automezzi: n. _____

Motomezzi: n. _____

Condizioni di esercizio:

- art.6, D.P.R. 01/08/2011 n° 151; D.M. (0/03/98; D.Lg.vo 09/04/2008 n° 81;
- le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività devono essere effettuati in conformità ai piani di uso e manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili.

Limitazioni di esercizio:

Impianti di protezione attiva antincendio:

Mezzi di estinzione incendi:

Impianti fissi:

Intero stabilimento:

impianto idrico antincendio, a servizio dell'intero stabilimento, costituito da:

- n. 3 idranti a parete UNI 45;
- n. 33 idranti UNI 70 (dei quali n. 10 soprasuolo e n. 23 sottosuolo);
- n. 1 attacco UNI 70 per autopompa V.V.F.;
- sistema di alimentazione idrica costituito da n. 1 serbatoio piezometrico della capacità di 150 mc, a sua volta alimentato da vasca interrata della capacità di 800 mc con gruppo di pressurizzazione formato da 3 pompe principali aventi ciascuna: P=10 kw; Q= 24 mc/h; H= 51 m.c.a.;

Sala compressori e sala turbogas:

impianto di spegnimento a CO₂ alimentato da batteria di bombole della capacità totale di 1.920 litri asservito ad impianto di rivelazione fumi; n. 3 idranti UNI 45 facenti parte dell'impianto a servizio dell'intero stabilimento;

Sala Test rig:

- impianto di spegnimento a CO₂ alimentato da batteria di bombole della capacità totale di 1.800 litri;

Sala quadri:

- impianto di spegnimento automatico a NAF composto da una bombola da 100 kg di gas NAF, asservito a rivelatori ottici di fumo.

Bunker per carri bombola:

- impianto a diluvio alimentato dal serbatoio piezometrico di 150 mc a servizio dell'intero stabilimento; impianto automatico di rivelazione idrogeno e CO collegato a sistema di allarme ottico - acustico; n. 1 idrante UNI 45 facente parte dell'impianto a servizio dell'intero stabilimento;

Caldia ad olio diatermico:

- impianto a diluvio alimentato dal serbatoio piezometrico di 150 mc a servizio dell'intero stabilimento;

Mezzi portatili:

n° 2 estintori a polvere kg. 12, 34 A - 144 B-C. n° 48 estintori a CO₂ kg. 5, 89 B-C; n° 5 estintori SACLON kg. 6, 113 A - 89 B-C; n° 5 estintori SACLON da kg. 6, 13 A - 89 B-C; n° 11 estintori a polvere da kg. 6, 34 A - 144 B-C; n. 2 estintori a polvere da kg. 6, 34 A-233 BC; n° 2 estintori a CO₂ da kg. 4, 89 B-C; n° 1 estintore a polvere da kg. 2, 5 A - 21 B-C; n° 3 estintori a polvere da kg. 9, 21 A - 133 B-C; n° 8 estintori a polvere da kg. 9, 21 A - 133 B-C; n° 1 estintore a CO₂ da kg. 3, 34 B-C; n° 1 estintore a polvere da kg. 100. A-B1-C; n° 1 estintore a schiuma da lt 9, 13 A - 113 B; n. 1 estintore carrellato a polvere, da kg 50, con potere estinguente A B1 C; n. 1 estintore a CO₂ da kg 5 con capacità estinguente 113 BC;

Servizio di Vigilanza Antincendio:

Entro la data del 31/10/2016 il titolare dell'attività dovrà presentare *attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio* ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151.

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovansi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza preventiva autorizzazione di questo Comando.

Bari, li



IL COMANDANTE PROV. LE
DOTT. ING. VINCENZO CIANI

CAC/VP

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**

20/03/2017

AOO_145 / 000 2301
PROTOCOLLO USCITATrasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 210: ITEA SpA. — Procedimento di VIA per l'esercizio di un *Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flameless" per trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi*, sito in Gioia del Colle (BA), Fg.31 p.IIa 311.
Accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 91 delle NTA del PPTR)

VISTA, la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

VISTA, la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA;

VISTE, la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la successiva DGR n. 1176 del 29 luglio 2016.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE, con nota prot. n. 089/13648 del 15.12.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 06.12.2016 sul progetto in oggetto e ha convocato la Conferenza di Servizi per l'acquisizione di "autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto".

Con nota prot. n. 859 del 31.01.2017, acquisita dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio al protocollo n. 145/1943 del 08.03.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il Verbale della seduta della Conferenza dei Servizi svolta in data 26.01.2017 e ha chiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia il contributo istruttorio/parere di competenza relativo all'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'impianto in epigrafe, nonché il parere di competenza del Gestore del SIC IT9120007 "Murgia ALTA".

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Dall'analisi della documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchiProcedure+VIA> si evince quanto di seguito esposto.

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5407761
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

L'area oggetto d'intervento è inserita nella zona industriale del comune di Gioia del Colle, caratterizzata dalla presenza del tracciato stradale della SP 106 Putignano – Gioia del Colle (che collega l'Autostrada A14, la SP 231 Gioia del Colle – Santeramo in Colle e la SS 100 Bari – Taranto), del tracciato ferroviario della tratta Bari – Taranto e di altri insediamenti destinati a piccole attività produttive di tipo artigianale e a civile abitazione (prevalentemente residenze stagionali).

L'impianto in oggetto è ubicato all'interno del complesso industriale ex "Termosud SpA" ora di proprietà della società "AC Boylers SpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA") facente parte, come "ITEA Spa", del gruppo "Sofinter SpA". In particolare si tratta di un prototipo di impianto di piccola taglia basato sulla tecnologia brevettata di ossicombustione "flameless" a pressione denominata "ISOTHERM Pwr" da 5MWt con il quale si effettuano prove pilota di combustione di diverse tipologie di rifiuti, in forza dell'autorizzazione ex art.211 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. rinnovata con Determinazione Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n.1436 del 26/02/2014. In tale provvedimento di rinnovo è stata prevista la necessità di conseguire il parere sulla valutazione d'impatto ambientale. La società ITEA ha presentato gli elaborati finalizzati alla valutazione degli effetti riconducibili alla prosecuzione dell'esercizio del prototipo di impianto, con particolare riferimento alla possibilità di trattare termicamente anche rifiuti pericolosi.

Lo stabilimento "AC Boylers SpA" si estende su una superficie di circa 280.000 mq di cui circa 87.685,72 mq coperti, 89.128,45mq destinati a viabilità interna e piazzali di movimentazione scoperti e 105.458,50 mq di superficie libera da insediamenti edilizi ed non pavimentata (in catasto terreni al Fg.31 p.la 311 del Comune di Gioia del Colle). L'accesso principale allo stabilimento avviene da uno svincolo dedicato della SP 106 Putignano - Gioia del Colle da cui si accede direttamente al parcheggio esterno dell'insediamento. All'interno dello stabilimento sono presenti: l'edificio accoglienza visitatori e mensa, gli uffici, il capannone principale, l'edificio uffici produzione e laboratorio, gli edifici del centro ricerche, l'edificio del centro ricreativo e vari fabbricati di piccole dimensioni per cabine ENEL ed impianti tecnologici. L'area interna allo stabilimento è interessata dalla presenza di superfici a verde di notevoli estensioni, intendendo sia quelle di verde curato ed attrezzato, sia aree semplicemente mantenute permeabili, occupate da fitta vegetazione spontanea. Tutta la parte antistante il capannone industriale presenta numerose aiuole, perimetrate da cordoli, e contenenti varie forme vegetali ornamentali. Alle spalle del capannone sorge una vasta area di terreno incolto, in posizione leggermente dominante rispetto alla restante parte dello stabilimento.

Le strutture a disposizione di "ITEA SpA" all'interno del complesso "AC Boylers S.p.A." occupano una parte minima di quest'ultimo e sono poste immediatamente a ridosso delle recinzioni sul lato Sud (impianto) ed Est (uffici). L'impianto "ISOTHERM Pwr" da 5MWt è composto da corpi metallici fuori terra e si compone delle seguenti unità:

- camera di combustione e circuito di recupero calore da 5 MWt costituito da un corpo metallico cilindrico, refrattariato all'interno per sopportare le elevate temperature di esercizio superiori a 1300°C e pressioni di esercizio;

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5407761
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

- sistema di alimentazione dei combustibili ausiliari al reattore (metano, gasolio, olio combustibile BTZ alimentato dal fornitore costituito da "Centro Combustione Ambiente srl") e dei rifiuti/combustibili in forma solida o slurry;
- sistema di alimentazione del comburente di processo al reattore (ossigeno liquido nella piena disponibilità di "ITEA SpA");
- circuito di valorizzazione termica dei fumi caldi ottenuti dalla combustione dei rifiuti composto da combustore, scambiatore di calore (caldaia), aspirazione gas (soffiante), trattamento delle emissioni in atmosfera;
- sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera. Il trattamento dei fumi è costituito essenzialmente da un reattore bicarbonato di sodio/carbone attivo polvere (PAC); filtro a maniche; colonna di lavaggio ad umido e cattura metalli e condensazione;
- impianto antincendio esteso dall'intero stabilimento "AC Boiler Spa" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), e successivo scarico in sub-irrigazione all'interno delle aree a verde dello stabilimento.

Al fine di testare l'utilità di una diversa conformazione della camera di combustione è prevista l'installazione di un'altra camera avente le stesse potenzialità termiche di quella già installata (5 MWt), sempre di forma cilindrica ma ad asse verticale. Il reattore, da installarsi nelle immediate vicinanze di quello esistente, è posto in elevazione rispetto al piano campagna in quanto sostenuto da un castelletto in acciaio composto da arcarecci e montanti ancorati al suolo mediante piastre d'acciaio. Non è previsto l'esercizio contemporaneo di entrambe le camere di combustione ma l'utilizzo alternativo delle stesse.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale della "Alta Murgia" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "La sella di Gioia del Colle". Quest'ultima è una grande depressione dell'altopiano che scende al di sotto dei 350,00 s.l.m. Essa rappresenta una "terra di transizione" tra il sistema altomurgiano (che giunge pressappoco fino a Santeramo) e la "Murgia dei Trulli" che sfuma verso la "Valle d'Itria". Il paesaggio corrispondente è già quello tipico delle "Murge di Sud-est", che presenta un aspetto collinare in cui si alternano aree boscate ad aree coltivate (cereali, foraggere, vigneti e uliveti). La trama agraria si infittisce così come la struttura insediativa, più consistente e diffusa rispetto al "vuoto" insediativo dell'"Alta Murgia". La struttura insediativa possiede dei centri urbani significativi tra cui Gioia del Colle e Santeramo in Colle, caratterizzati da un costante mosaico dei coltivi periurbani e da un'articolazione complessa di associazioni prevalenti, oliveto/semintivo, sia a trama larga che trama fitta, di mosaici agricoli e di colture semintive a carattere prevalente strutturate su differenti tipologie di trame agraria.

Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione degli elaborati della serie VI - Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici - del PPTR, approvato con DGR n. 176 del

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5407761
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

16.02.2015, l'intervento ricade in un'area non interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA del PPTR.

Stante il non rilevante grado di naturalità e le attuali condizioni d'uso dell'area direttamente interessata dall'intervento in oggetto, le peculiarità paesistico-ambientali esistenti non subiranno alcuna modificazione qualitativa e/o quantitativa di entità apprezzabile in quanto non si realizzerà una incidenza diretta e significativa sulle emergenze paesaggistiche presenti nell'ambito esteso di riferimento a seguito del funzionamento dell'impianto. Pertanto i livelli di qualità paesistico – ambientale preesistenti all'intervento resteranno, in linea di massima, invariati e la qualità paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale esteso in cui l'intervento si colloca non subirà variazioni significative in termini qualitativi e quantitativi.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR in quanto le modifiche fisiche che il proponente intende apportare all'impianto non determinano modificazioni significative dello stato dei luoghi e non rilevano rispetto agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica della sezione C2 Scheda d'Ambito "Alta Murgia".

Il funzionario
(Ing. Grazia Maggio)

La Dirigente del Servizio
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La Dirigente della Sezione
(Ing. Barbara Loconsole)

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5407761
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

MODULARIO
B.C. - 251

Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA PUGLIA
TARANTO

Prote. N. 3065 Allegati
con. 36. 15. 04

Allegato n.1

Taranto 21 / 3 / 2016

Al. Alla ITEA Flameless technology
Via Milano Km 1.6
70023 Gioia del Colle (BA)

Risposta al Foglio del
Dir. P. N.

OGGETTO: Gioia del Colle (Bari), Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione "flamless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi" brevetto ISOTHERM - ITEA. Avvio procedura VIA art.23 D.lgs 152/2006. Parere di competenza .

E p.c. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
Strada Dottula 70122 BARI

In relazione all'avvio della procedura in oggetto, in riferimento alle opere citate, e all'istanza di codesta Società del 15.12.2015, ns prot.n. 14537 del 30.12.2015, per quanto di competenza di chi scrive si comunica che l'area interessata dall'intervento non è soggetta a dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D.lgs 42/04.

Tuttavia, ai fini del parere di chi scrive, considerata la valenza archeologica del territorio murgiano in cui ricade l'intervento previsto, si chiede che la documentazione progettuale sia integrata da apposita Carta del Rischio archeologico, ai sensi dell'art. 28 della citata normativa di tutela e dell' art. 95 del D. Lgs 163/2006, ai fini della Verifica preventiva dell'interesse archeologico del sito oggetto di intervento.

Si invita pertanto a prendere contatto con questa Soprintendenza per il seguito di competenza.

IL SO-PRINTEN-DE-NTI
Dott. L. G. del Rio

FR
Francesca Radina

Soprintendenza Archeologia della Puglia
Via Duomo, 33 I - 74100 Taranto. Tel. + 39 099-4713511, fax + 39 099-4600126.
E-mail: sba-pug@beniculturali.it

cmba AOOCMBA RGP
Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
PG 0031172 del 14/03/2017
Flusso: Uscita

**CITTA' METROPOLITANA
DI BARI**

Servizio Edilizia, Impianti Termici.
Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Via Positano n. 4 – Bari 70121
Tel. 080/5412185 – Fax 080/5412188

All.n.2

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio – Sezione Ecologia Servizio VIA e VINCA
Regione Puglia
70026 MODUGNO
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Procedura coordinata V.I.A. e art. n. 211 c. 2 D.Lgs. n. 152/06. Società "ITEA S.p.A."
Autorizzazione impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione
Pressurizzata senza Fiamma – ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi ubicato in agro di Gioia del Colle, Via Milano, Km. 1,600

Si notificano, ad ogni conseguente effetto, le determinazioni dirigenziali n. 907 del
24/02/2017 e n.1209 del 13/03/2017, relative all'impianto in oggetto.

D'ordine del Dirigente Dott. Francesco Meleleo
Il Funzionario
Dott. Armando Diamanti

Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
 Determina Dirigenziale N. 299 del 29/04/2017
 Allegato n. 1 al Protocollo N. 4298/2017
 Firmato digitalmente da MELELEO FRANCESCO

CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: Procedura coordinata V.I.A. e art. n. 211 c. 2 D.Lgs. n. 152/06. Società 'ITEA S.p.A.' Autorizzazione impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in agro di Gioia del Colle, Via Milano, Km. 1,600.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 30 del 19/04/2016 " Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" è stata approvata la macrostruttura dell'Ente con una nuova riorganizzazione dei Servizi, istituendo, tra gli altri, il Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 274 del 31/10/2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo al Servizio di linee "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente".

Visti:

- la Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." e specificatamente l'art. 1, comma 16;

Premesso che:

- l'entrata in vigore del D.L.vo 152/06 relativo alle "Norme in materia ambientale" disciplina, alla parte IV, titolo I, capo IV, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- tale attività ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 è espressamente demandata alle Regioni, salvo quanto disposto dall'art. 177, co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, prevedendo che le stesse adeguino i rispettivi ordinamenti entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs., fa salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province;
- la Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/07 art. 6 co. 3, ha confermato la delega alle Province delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;
- le suddette funzioni possono essere sicuramente ricomprese nella più ampia categoria delle funzioni amministrative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che alle Province spettano, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale relative "all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale..."

- con atto dirigenziale n. 1436 del 26/02/2014 è stato determinato di autorizzare, la Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, ai sensi dell'art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma – ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonn. e per la quantità max trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due a decorrere dal 26/02/2014 e fino al 25/02/2016;
- la predetta autorizzazione era stata rilasciata a seguito del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 13/02/2014, sull'attività di sperimentazione, limitatamente al solo trattamento di rifiuti speciali non pericolosi riservandosi l'espressione del proprio parere per le tipologie di rifiuti pericolosi previa acquisizione del parere di compatibilità ambiente in materia di V.I.A. ai sensi della normativa vigente;
- con determinazione dirigenziale n.4025 del 28/5/2014 è stata concessa l'integrazione all'utilizzo di ulteriore codice CER 190599 (rifiuti non specificati altrimenti), fermo restando gli obblighi e le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1436/2014;
- con istanza del 21/12/2015, acquisita al PG 174287 del 23/12/2015, la Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Santa Margherita al Colle n.18, ha chiesto, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con processo di ossidocombustione per una potenzialità pari a 5 tonn./giorno, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, intendendo proseguire l'attività di ricerca e sperimentazione già avviata;
- con nota del 28/01/2016, acquisita al PG 14617 del 02/02/2016, la Società "ITEA S.p.A." ha comunicato che le attività di sperimentazione previste dall'11/01/2016 al 07/02/2016, come comunicato il 24/12/2015, registrano un ritardo considerevole rispetto alla programmazione originaria, anche e soprattutto a causa delle difficili condizioni meteo;
- con nota successiva nota del 25/02/2016, acquisita al PG 27386 del 25/02/2016, la Società "ITEA S.p.A." ha comunicato di aver presentato in data 23/12/2015 istanza di autorizzazione ex art.211 del D.Lgs 152/2006, al fine di proseguire le attività di ricerca e sviluppo, evidenziando che il provvedimento di autorizzazione 1436 del 26/02/2014 avrebbe perso efficacia il 26/02/2016, nonché invitava la Città Metropolitana a rilasciare il provvedimento di proroga dell'autorizzazione entro la scadenza naturale del provvedimento 1436/2014 più volte citato;
- con nota PG 28002 del 26/02/2016 la Città Metropolitana di Bari, in riscontro alla istanza di autorizzazione citata, acquisita al PG 174287 del 23/12/2015, ha comunicato l'improcedibilità, attesa la oggettiva impossibilità di effettuare gli adempimenti prescritti dall'art.211, comma 2, per la puntuale verifica dei risultati raggiunti nell'attività di ricerca e sperimentazione da parte di tutti gli enti coinvolti nel procedimento, costituenti espressa condizione per la concessione del provvedimento di proroga;
- con la medesima nota PG 28002 del 26/02/2016 veniva evidenziata la necessità di acquisire il propedeutico giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs.152/2006, a seguito di specifica procedura, come richiesto con istanza di V.I.A. depositata presso i competenti uffici regionali in data 23/12/2015, il cui iter istruttorio risultava, allo stato, appena attivato;
 - con nota del 01/03/2013, acquisita al PG 31014 del 03/03/2016, la Società "ITEA S.p.A." ha chiesto di proseguire l'attività di sperimentazione per il solo trattamento dei rifiuti non pericolosi per una quantità massima di 5 tonn./giorno;
 - con nota del 17/05/2016 acquisita al PG 70819 del 17/05/2016, la Società "ITEA S.p.A." invitava e sollecitava la Città Metropolitana a concludere il procedimento e ad adottare la determinazione di proroga ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs.152/2006 della determinazione dirigenziale n.1436/2014 cit.;
 - con nota PG 72380 del 31/05/2016 la Città Metropolitana di Bari, comunicava alla Ditta

istante che sia l'istanza di autorizzazione acquisita al PG 174287 del 23/12/2015 che la successiva nota a chiarimento della stessa acquisita al PG n. 31014 del 03/03/2016, erano all'attenzione del Comitato tecnico ex art. 5, c.9 l.r. n. 30/86 per le valutazioni di competenza;

- con nota del 10/06/2016, acquisita al PG n. 81644 del 20/06/2016, la Società istante chiedeva audizione presso il Comitato Tecnico Rifiuti, della Città Metropolitana di Bari;

- nella seduta del 19/07/2016 il Comitato Tecnico Provinciale, organo di consulenza tecnica della Provincia, ex art. 5, comma 9, della L.R. n. 30/86 ha sospeso il proprio parere chiedendo documentazione integrativa ed ha evidenziato altresì che :

“A parere di questo Comitato, stante il percorso autorizzativo della richiedente, sembrerebbe non poter configurarsi quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 211 del D.Lgs. 152/06 poiché la richiedente ha ottenuto già proroga dell’autorizzazione richiesta. Parrebbe configurarsi, quindi, la necessaria applicazione dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 piuttosto che quella richiesta consistente nell’art. 211 del D.Lgs. 152/06.

Si rimanda al Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente la valutazione di quanto innanzi espresso nell’ambito delle competenze attribuite in materia di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”;

- con nota PG 111510 del 19/09/2016 la Città Metropolitana di Bari, ha comunicato alla società istante che all’esito di verifiche effettuate non è stata riscontrata la sussistenza dei pregiudiziali presupposti ai sensi dell’art 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e, conseguentemente, l’attività in questione si poteva proseguire previa acquisizione di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

- con nota del 23/09/2016, acquisita al PG 120758 del 10/10/2016, la Società “ITEA S.p.A.” ha chiesto, fra le altre, la Città Metropolitana adottasse il provvedimento di proroga ai sensi dell’art. 211 comma 2 del D.Lgs.n.152;

- con nota PG 122392 del 12/10/2016 la Città Metropolitana di Bari, ha informato la società istante di aver investito il competente Ufficio Avvocatura dell’Ente per acquisire consulenza legale in merito;

- con nota PG 123675 del 17/10/2016 il Servizio Avvocatura in sintesi ha formulato il seguente parere *“la corretta applicazione dell’art. 211 del D.Lgs.n. 152/2006”* oggetto di parere, nella fattispecie che ci occupa, presupporrebbe una attenta e puntuale analisi del percorso autorizzatorio dell’attività di sperimentazione condotta dall’ITEA Spa, al fine di meglio motivare l’eventuale provvedimento di diniego della proroga, ove venga accertato che l’attività sia stata svolta oltre il quadriennio consentito ed imposto dalla normativa in materia.”;

- nella seduta del 28/11/2016 il Comitato Tecnico Provinciale ha rassegnato le proprie considerazioni:

- *“Alla luce della richiesta avanzata dal Servizio Ambiente della Città Metropolitana e della documentazione acquisita (prot. 135635 del 11/11/2016), questo Comitato ribadisce che i chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi e procedurali non sono di competenza dello stesso poiché attinenti all’istruttoria preliminare di cui all’art. 4 c.8 delle Norme di Funzionamento del Comitato.*

- *Si precisa altresì che alcuni provvedimenti e documentazioni non erano nella disponibilità del Comitato prima dell’emissione del parere del 19/07/2016; si evidenzia, inoltre, che questo Comitato non è tuttora in possesso di alcune comunicazioni intercorse tra il Servizio e la Ditta.”;*

- con nota PG135634 dell’11/11/2016 il Servizio scrivente ha chiesto chiarimenti alla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare *“se, in presenza di impianti di ricerca e sperimentazione particolarmente articolati e complessi in cui è in corso attività di ricerca industriale su specifiche condizioni di esercizio dell’impianto di trattamento e sull’efficacia del trattamento su differenti matrici di rifiuti, sia possibile autorizzare, nello stesso impianto – esclusivamente di ricerca e*

sperimentazione -, la prosecuzione delle attività di ricerca per ulteriori periodi oltre quelli previsti dal citato art. 211, comma 2, ovvero possano essere rilasciate nuove autorizzazioni relativamente allo stesso impianto ubicato nello stesso sito.”;

- che nelle more di una risposta da parte del Ministero questa Amministrazione ha operato cautelativamente e in letterale osservanza di quanto previsto nell’art. 211, inibendo ogni ulteriore attività di ricerca e sperimentazione su impianti esistenti e già autorizzati ex art.211 oltre il periodo espressamente previsto al comma 2 e non concedendo nuove e ulteriori autorizzazioni ex art. 211 per lo stesso impianto;

- con nota prot.n. 891 del 20/01/2017 acquisita al PG7944 del 20/01/2017 la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare conclusivamente ha espresso il seguente parere: “Si ritiene pertanto che, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 211, comma 2, ovvero che la durata dell’autorizzazione di un impianto di ricerca e sperimentazione è di due anni prorogabili di altri due, in presente delle condizioni meglio riportate al suddetto comma 2, qualora le condizioni sperimentali e di esercizio dell’impianto vengano modificate in misura tale da non essere più conformi a quelle previste e specificate nel decreto di autorizzazione precedentemente rilasciato, l’autorità competente, ancorchè l’impianto sia ubicato nello stesso sito, potrà valutare, sulla scorta dei risultati scientifici conseguiti e delle potenzialità ambientali dei medesimi, l’opportunità di rilasciare un nuovo decreto di autorizzazione sempre ai sensi del medesimo articolo 211 del D.Lgs. 152/06 e con le stesse condizioni di durata.”;

Visto che nella seduta del 25/01/2017 il Comitato Tecnico Provinciale, organo di consulenza tecnica della Provincia, ex art. 5, comma 9, della L.R. n. 30/86 ha espresso il seguente:

“Richiamato il precedente parere di questo Comitato espresso durante la seduta del 19/7/2016 che sospendeva il procedimento in attesa di alcuni chiarimenti tecnici ed amministrativo-procedimentali ed il successivo parere del 28/11/2016 che chiariva i contenuti del citato parere del 19/7/2016 alla luce delle missive intercorse tra la Ditta e l’Autorità competente si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, sulla scorta della documentazione messa a disposizione del Comitato, ed in particolare della nota di chiarimenti del MATTM del 23/1/2017 prot. 7944, nonché dalle interlocuzioni con il Servizio Ambientale il quale ha confermato:

- la natura della determinazione 1436 del 26/2/2014 quale nuova autorizzazione ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la verifica dei risultati raggiunti dalla sperimentazione effettuata nel biennio 2014-2015 trasmessi dalla Ditta con nota prot. 65661 del 15/5/2015;

questo Comitato ha provveduto all’esame della pratica assegnata.

Pertanto alla luce della documentazione acquisita da questo Comitato, si esprime parere favorevole sull’istanza di proroga delle attività autorizzate con d.d. 1436/2014 per la sperimentazione programmata solo ed esclusivamente sui rifiuti non pericolosi, prescrivendo alla Ditta la trasmissione della seguente documentazione al Servizio Ambiente:

- Analisi sintetica del rischio sanitario ex art.211 c.4 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con approfondimento sulle misure adottate per potenziali incidenti e situazioni di emergenza, anche in considerazione dell’eventuale applicazione della normativa Seveso;
- Considerazioni di dettaglio sulla merceologia dei CER da trattare integrate eventualmente da simulazioni quantitative e qualitative delle operazioni che saranno espletate.”;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva favorevole tenutasi presso la Regione Puglia – Servizio VIA VINCA in data 26/01/2017, relativa all’accertamento di compatibilità ambientale per l’intervento in questione e che, per effetto dell’integrazione delle nuove tipologie di rifiuti da trattare, sarà rilasciata nuova autorizzazione a favore della Ditta ITEA S.p.A., ai sensi dell’art.211 c.2 del D.Lgs. n.152/06, coordinata nell’ambito del procedimento di V.I.A. Regionale;

Visto, altresì, che ai sensi del combinato disposto di cui all’art.26 co.4 del D.Lgs.

n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R.11/2001, la Regione Puglia – Servizio VIA VINCA è individuata Autorità competente, ex art.5 co.1 lett. p) del D.Lgs n.152/06, al rilascio dell'autorizzazione della procedura coordinata, nell'ambito del procedimento di V.I.A.;

Ritenuto, in assenza di motivi ostativi, di concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma – ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600;

Vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio e rilevato che il Dott. Armando Diamanti in qualità di responsabile del procedimento, ha attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore e il Dott. Armando Diamanti responsabile del procedimento, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Vista la L.R. Puglia n.17 del 30/11/2000;

Vista la L.R.11/2001

Vista la L.R. Puglia n.17 del 14/06/2007;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la L. n. 241/90;

DETERMINA

1) di ritenere concluso, in senso favorevole, l'iter istruttorio relativo alla istanza avanzata dalla Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito della procedura coordinata di V.I.A. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R.11/2001, in qualità di Autorità competente ex art.5 co.1 lett.p) del D.Lgs n.152/06, per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma – ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, così come di seguito individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., per una movimentazione annua di 50 tonn. e per la quantità max trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento della Regione Puglia:

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIATESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05* perdite di olio

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07* catrami acidi

05 01 08* altri catrami

05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12* acidi contenenti oli

05 01 15* filtri di argilla esauriti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01* catrami acidi
05 06 03* altri catrami
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01* rifiuti contenenti mercurio

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 06 rifiuti della produzione, formulazione fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione
06 06 02* Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05* fuliggine

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
- 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
- 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
- 07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08* altri fondi e residui di reazione
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08* altri fondi e residui di reazione
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 19* oli dispersi
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 17* olio di resina
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01* isocianati di scarto

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 09* acido solforico
10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 04* scorie della produzione primaria
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03* arsenato di calcio
10 04 04* polveri dei gas di combustione
10 04 05* altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 03* polveri dei gas di combustione

- 10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
- 10 06 03* polveri dei gas di combustione
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
- 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
- 10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
- 10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
- 10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
- 10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
- 10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
- 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 14 rifiuti prodotti da i forni cremato
10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05* acidi di decappaggio
11 01 06* acidi non specificati altrimenti
11 01 07* basi di decappaggio
11 01 08* fanghi di fosfatazione
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
11 03 02* altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04* fondente esaurito

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10* oli sintetici per macchinari
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04* emulsioni clorate
- 13 01 05* emulsioni non clorate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
- 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 oli di sentina
- 13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 rifiuti di carburanti liquidi
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* petrolio
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti

- 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
- 14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
- 14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 04* veicoli fuori uso
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08* rifiuti contenenti olio
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto(i)
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* fase solida non vetrificata
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 07 percolato di discarica
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 01* filtri di argilla esauriti
19 11 02* catrami acidi
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 04 Plastica e Gomma
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 20 01 13* solventi
 20 01 14* acidi
 20 01 15* sostanze alcaline
 20 01 17* prodotti fotocchimici
 20 01 19* pesticidi
 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

- 2) di stabilire che l'esercizio dell'impianto per ogni singolo test proposto, dovrà prevedere preliminarmente le seguenti fasi:
- Rispetto dei quantitativi secondo la normativa vigente;
 - La Società potrà effettuare le sperimentazioni che ritiene più opportune alle condizioni operative che ritiene più opportuno al fine di mettere a punto il processo, rendendolo ottimizzato, stabile e rispettoso dell'ambiente.
 - La Società dovrà comunicare il programma e le attività di sperimentazione almeno 30 giorni prima, alla Città Metropolitana di Bari e all'ARPA, e ciò per consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti.
 - A conclusione di ogni singola prova, la Società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Bari e all'ARPA con relazione a firma del Responsabile dell'Attività di Ricerca e Sperimentazione le condizioni sperimentali e i risultati ottenuti.
- 3) di individuare nell'ARPA – Puglia l'organo competente a svolgere l'attività di controllo e monitoraggio della sperimentazione consistente in:
- presidio territoriale sull'impianto;

- monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto;
- 3) la Società "ITEA S.p.A.", durante l'esercizio dell'attività autorizzata, è tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi:
- a) il quantitativo giornaliero massimo di rifiuti ammesso all'impianto non dovrà superare le 5 tonnellate;
 - b) non ammettere all'impianto tipologie di rifiuti contenenti presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
 - c) rispettare i valori di emissioni in atmosfera nei limiti di legge, pena la immediata cessazione dell'attività di sperimentazione, anche per uno solo dei parametri e anche considerato come valore di punta;
 - d) rispettare le norme generali di sicurezza;
 - e) indicare sui singoli contenitori la tipologia dei rifiuti contenuti;
 - f) comunicare alla Città Metropolitana di Bari gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti stoccati, facendo tenere la relativa documentazione circa l'avvenuto smaltimento;
 - g) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
 - h) osservare tutte le disposizioni di cui all'art. n.178, comma 2, nonché degli art. n.187, n.188, n.189 e n.190 del D.Lgs. n.152/2006;
 - i) effettuare le comunicazioni ai sensi della legge 25/1/94, n.70;
 - j) evitare la presenza di rifiuti che possono reagire pericolosamente tra di loro che potrebbero dar luogo allo sviluppo di quantità di calore o comunque, a gravi inconvenienti alle strutture impiantistiche interessate;
 - k) garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall'art.2, comma 2, del D.Lgs. n.22/97;
 - l) rispettare le norme in materia di scarichi ai sensi della L.R. n.26/2013 e s.m.i.;
 - m) adempiere agli obblighi imposti dalla ARPA PUGLIA;
 - n) adempiere agli obblighi imposti dalla Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia, A.U.S.L. BA di Gioia del Colle e dal Comando VV.FF.;
 - o) adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedimento autorizzatorio, pena la comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all'art. 256, del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) la dismissione dell'impianto, dovrà avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere, se necessario, bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente;
- 4) la Società "ITEA S.p.A.", entro quindici giorni dalla ricezione della presente dovrà trasmettere:
- appendice alla polizza fidejussoria per la durata delle presente autorizzazione;
 - analisi sintetica del rischio sanitario ex art.211 c.4 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con approfondimento sulle misure adottate per potenziali incidenti e situazioni di emergenza, anche in considerazione dell'eventuale applicazione della normativa Seveso;
 - considerazioni di dettaglio sulla merceologia dei CER da trattare integrate eventualmente da simulazioni quantitative e qualitative delle operazioni che saranno espletate.”;
- 5) di riservarsi l'adozione, con successivo separato provvedimento, di eventuale deroga da concedersi ai sensi dell'art.211 comma 1, lett. B), del D.Lgs. n.152/06;
 - 6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.211 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, resta valida per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento emesso dalla Regione Puglia;
 - 7) si ritiene far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche;
 - 8) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;

9) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia – Servizio VIA VINCA .

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Meleleo

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Determina Dirigenziale N. 1209 del 13/03/2017
Protocollo N. 31127/2017
Firmato digitalmente da MELELEO FRANCESCO

CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Det. Dir. n. 907 del 24/02/2017 avente ad oggetto. "Procedura coordinata V.I.A. e art. n. 211 c. 2 D.Lgs. n. 152/06. Società "ITEA S.p.A." Autorizzazione impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma – ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in agro di Gioia del Colle, Via Milano, Km. 1,600.". Integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 19/04/2016 " Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" è stata approvata la macrostruttura dell'Ente con una nuova riorganizzazione dei Servizi, istituendo, tra gli altri, il Servizio "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente";
- con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 274 del 31/10/2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo al Servizio di linee "Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente".

Vista la Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." e specificatamente l'art. 1, comma 16;

Premesso che:

- l'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/06 relativo alle "Norme in materia ambientale" disciplina, alla parte IV, titolo I, capo IV, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- tale attività ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 è espressamente demandata alle Regioni, salvo quanto disposto dall'art. 177, co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, prevedendo che le stesse adeguino i rispettivi ordinamenti entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs., fa salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province;
- la Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/07 art. 6 co. 3, ha confermato la delega alle Province delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;
- le suddette funzioni possono essere sicuramente ricomprese nella più ampia categoria delle

funzioni amministrative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che alle Province spettano, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale relative "all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale..."

Richiamata la determinazione dirigenziale n.907 del 24/02/2017, in forza della quale è stato disposto al punto 1) di ritenere concluso, in senso favorevole, l'iter istruttorio relativo alla istanza avanzata dalla Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito della procedura coordinata di V.I.A. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R.11/2001, in qualità di Autorità competente ex art.5 co.1 lett.p) del D.Lgs n.152/06, per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonn. e per la quantità max trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento della Regione Puglia;

Visto che nella seduta del 24/02/2017 il Comitato Tecnico Provinciale, organo di consulenza tecnica della Città Metropolitana di Bari, ex art. 5, comma 9, della L.R. n. 30/86 ha espresso il seguente parere:

"PREMESSA

La Ditta Itea attivava presso la Regione Puglia, quale autorità competente, un'istanza di Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale per un impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossidocombustione "flameless" applicata ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nella propria sede operativa di Gioia del Colle è installato il prototipo di impianto di piccola taglia basato sulla tecnologia brevettata di ossidocombustione "flameless" a pressione denominata "ISOTHERM Pwr" da 5 MWt con il quale si effettuano prove pilota di combustione di diverse tipologie di rifiuti, in forza dell'autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Questo Comitato si è già espresso sull'autorizzazione ex art. 211 di cui all'istanza presentata in data 23/12/2015, fornendo altresì un ultimo parere in data 25/01/2017, nella quale era previsto il trattamento dei soli rifiuti non pericolosi.

Come più volte espresso, il trattamento di rifiuti pericolosi necessitava di una valutazione di impatto ambientale presso l'autorità competente ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

Pertanto, la Ditta Itea ha proceduto alla presentazione di apposita istanza alla Regione Puglia che ha indetto apposita conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

All'esito dei lavori della conferenza di servizi, tenutasi in data 26/1/2017, fermi restando le prescrizioni e i pareri emessi dagli enti coinvolti, viene precisato che il provvedimento di VIA farà luogo all'autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in virtù delle disposizioni previste dalla L.R. 11/2011 e ss.mm.ii.

Pertanto, questo Comitato si esprime nell'ambito dell'autorizzazione ex art. 211 in riferimento all'integrazione dei rifiuti pericolosi richiesta dalla Ditta ITEA, alla luce delle risultanze della cds decisoria.

Alla luce della documentazione acquisita, questo Comitato esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) *Seppur non espressamente menzionato, il gestore non è sollevato dall'esecuzione di tutte le verifiche di sicurezza e funzionalità dell'impianto, nonché dall'obbligo di ottenere tutte le certificazioni, autorizzazioni o nulla osta previsti per legge propedeutici alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.*
- b) *Con particolare riferimento ai presidi ambientali, al fine di minimizzare la probabilità del fermo impianto e garantire la continua efficienza dei presidi, dovrà essere assicurata un'adeguata ridondanza tecnologica per attrezzature e impianti.*
- c) *Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente ed a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia applicabile man mano disponibile.*
- d) *Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo, evitando pericoli per l'ambiente e il personale addetto. Eventuali modifiche all'impianto dovranno tener conto dell'esigenza di migliorare l'efficienza di utilizzo delle risorse ambientali e energetiche; ridurre la produzione dei rifiuti; incrementare ogni forma di recupero, diminuire le emissioni in atmosfera.*
- e) *I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;*
- f) *Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse;*
- g) *Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Bari, Comune, ARPA, Asl e Regione Puglia, Servizio Rischio Industriale eventuali variazioni della presenza di sostanze pericolose reale o prevista (variazione delle capacità di stoccaggio) ai sensi del D.lgs. 105/2015 e smi;*
- h) *Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, (e comunque entro le 12 ore successive all'evento) alla Città Metropolitana di Bari, Comune, ARPA e Asl particolari circostanze quali:*
 - ✓ *malfunzionamenti o fermo dei presidi ambientali e/o dei sistemi di controllo e monitoraggio dalla durata superiore a 1 ora;*
 - ✓ *incidenti di interesse ambientale che possano avere effetti negativi per l'ambiente;*
 - ✓ *impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati*
- a) *Nella medesima comunicazione il gestore deve stimare gli impatti connessi all'evento e indicare gli interventi di emergenza e di adeguamento. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione dell'esercizio dei sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera tali da non garantire il rispetto della presente autorizzazione, deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario al ripristino della completa funzionalità dei presidi.*
- b) *Dovrà essere costantemente assicurata la massima tutela igienico-sanitaria delle aree interne e esterne.*
- c) *Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da evitare la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.*

GESTIONE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- a) *E' fatto divieto di scaricare sul suolo eventuali reflui industriali rivenienti dall'attività produttiva o da attività di manutenzione. Non è prevista l'esecuzione di trattamenti che possano dare luogo alla produzione di reflui o scarichi liquidi che richiedano l'impiego di impianti di trattamento dedicati e quindi di sistemi di tipo biologico in loco;*
- b) *Raccogliere e smaltire le acque reflue derivanti dalla sanificazione dei pozzetti trappola realizzati all'interno delle pavimentazioni o raccolti in tanks e cisternette; esse dovranno essere conferite ed impianto di trattamento utilizzando autocarro con cisterna attrezzato con sistema di spurgo di manufatti interrati mentre nei casi previsti dalla normativa vigente dette acque sono conferite ad impianti esterni autorizzati e gestite come rifiuti;*
- c) *Dovrà essere assicurato lo smaltimento dei prodotti derivanti dagli impianti di trattamento (e.g.: fanghi, sabbie, oli) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su appositi registri distinti per tipo di impianto e custodendo la relativa documentazione di conferimento.*
- d) *Dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta e trattamento al fine di garantirne la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un apposito registro. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrate dovrà essere verificata annualmente secondo metodiche di riferimento UNI.*
- e) *Dovranno essere adottate idonee misure di profilassi igienico sanitarie per prevenire la diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve, specie nel periodo estivo, e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavoratori addetti.*
- f) *E' vietato lo scarico in fognatura delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. n.152/06 e smi.*
- g) *I collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque di pioggia, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza da quelle di pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili immissioni abusive.*
- h) *A cadenza annuale dovrà essere accertata, mediante campionamento e analisi, l'assenza di oli e idrocarburi nell'acqua immessa in fognatura pluviale.*

GESTIONE DEI RIFIUTI

- a) *La ditta dichiara che le attività che si svolgeranno all'interno dell'opificio in oggetto non rientreranno nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.2 c.1 D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 ora sostituito dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105. relativamente ai pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. La ditta è obbligata ad adeguare la propria organizzazione interna alle disposizioni del D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105 laddove ne ricorrano le condizioni prima dell'implementazione dell'attività;*
- b) *Il conferimento dei rifiuti in impianto dovrà avvenire nel rispetto dell'art.188 del D.Lgs. n.152/2006. la ditta "ITEA SpA" dovrà richiedere un accertamento analitico sul rifiuto "tal quale". Tale accertamento analitico sarà obbligatorio nel caso in cui ci si trova in presenza di un rifiuto caratterizzato dalla sussistenza di una voce specchio (cfr. Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 - rifiuto che, in ragione della*

tipologia e della consistenza delle sostanze in esso contenute, può essere classificato pericoloso o non pericoloso);

- c) *In merito alla sorveglianza radiometrica all'interno dell'opificio, essa dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.100 del 01/06/2011. Sarà presente in opificio almeno un dispositivo portatile di rilevazione della radioattività (in grado di assicurare l'esecuzione di misurazioni conformi alla norma UNI 10897:2013) necessarie per certificare, nel caso in cui questo sia previsto per legge, l'assenza di sorgenti radioattive all'interno della massa in uscita dall'opificio. L'attestazione di conformità sotto il profilo radiometrico sarà rilasciata a cura di un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'art.78 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. che rilascerà le attestazioni previste per legge;*
- d) *L'accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi che terminano con il codice 99 è subordinata alla necessità di descrivere in maniera accurata le caratteristiche dei CER dal parte del soggetto conferente/produttore iniziale. Egli dovrà fornire la documentazione tecnica attestante la corretta caratterizzazione del rifiuto con la frequenza e con le modalità disposte dall'art.8 del DMA 5 febbraio 1998. A questo proposito si rimanda alle disposizioni dell'Albo Gestori Ambientali (banca dati AGEST) che prevede le caratteristiche merceologiche dei CER 99 trasportabili. La ditta potrà accettare in ingresso solo partite di CER 99 indicati nel provvedimento di iscrizione del trasportatore incaricato verificandone la rispondenza al momento dle conferimento in ingresso. Ciò premesso si ritiene, nel caso dell'impianto in esame, che le caratteristiche dei codici CER in ingresso debbano rispettare le indicazioni del Sub Allegato I dell'Allegato 1 del DMA 5 febbraio 1998 e debbano essere compatibili con le attività ed i trattamenti che si prevedono di effettuare all'interno dell'opificio.*
- e) *I rifiuti prodotti dovranno essere depositati temporaneamente - secondo quanto previsto in progetto - in una zona ben definita e individuata con apposita cartellonistica con indicazione dei Cer. Tali rifiuti dovranno essere destinati prioritariamente al recupero presso impianti autorizzati.*
- f) *I dispositivi per il confinamento idraulico dovranno essere sottoposti ad accurate operazione di manutenzione al fine di garantire la perfetta funzionalità.*
- g) *I contenitori contenenti rifiuti speciali dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali contenitori dovranno essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.*
- h) *Ogni tipologia di rifiuto verrà conferita in contenitori distinti nel rispetto delle disposizioni inerenti in trasporto di merci pericolose (ADR) i quali saranno manipolati nel rispetto delle disposizioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;*
- i) *Nel caso dello stoccaggio di rifiuti la suddivisione delle masse sarà garantita mediante l'utilizzo di elementi separatori fissi ed elementi mobili in cls (paratie autostabili) in modo da adeguare le zone di deposito alle effettive necessità contingenti imposte dal mercato;*
- j) *Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti inerti in cumuli avviene in settori separati fra loro da manufatti in cemento tipo "new jersey"*

protetti da teli mobili di copertura tanto dall'azione del vento quanto da quella delle acque meteoriche.

- k) *L'operazione di miscelazione in deroga, se prevista, dovrà essere preventivamente autorizzata.*”;

Visto che a seguito del parere espresso dal Comitato Tecnico innanzi detto occorre integrare la determinazione n. 24/02/2017 con le prescrizioni ivi contenute;

Vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio e rilevato che il Dott. Armando Diamanti in qualità di responsabile del procedimento, ha attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore e il Dott. Armando Diamanti quale responsabile del procedimento, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Vista la L.R. Puglia n.17 del 30/11/2000;

Vista la L.R.11/2001

Vista la L.R. Puglia n.17 del 14/06/2007;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) di integrare la determinazione dirigenziale n. 907 del 24/02/2017 nel senso che, la Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, nell'esercizio dell'attività impianto di ricerca e sperimentazione è obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte nel parere del Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 24/02/2017, di cui in premessa, fermo il resto della determinazione dirigenziale n. 907/2017;
- 2) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
- 3) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia – Servizio VIA VINCA;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line della Città Metropolitana di Bari per 15 giorni consecutivi, in ottemperanza quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della L. n. 69 del 18.06.2009.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Meleleo

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti